


PENITENTI E FRANCESCANI SECOLARI DEL 1221

LA PIU' GRANDE OBIEZIONE DI COSCIENZA DELLA STORIA

Sub latere. xvi. kl. Januare, Ann Sexto... Epō Ariminens.
Ignificatum ē nobis qđ fauentie et in quib:dam aliis ciuitatib: et local manys.
quidam sunt quib: illi dominus inspirauit affectū . ut mundi iam glām nō
querentes . s: ex humilitate abiciētes ī seclō semetipsos ad penitentia se uertēt.
et ad hoc totam deputauerūt tempul suum . signum humilitatis ⁊ penitentie
in habitu exhibentes. Quia uō tales sup iuramento de armis sumendis ⁊ sequen
dis locor potestatib: exhibendo multotiens molestent. ex eo qđ nunquā defuit
qui uolūt acerb: inuideret. f: t. p. a. s. m. q. cum a talib: fuerit requisitus mo
latores suos sup humilitati iuramento premissa monitoꝝ sub. ap. impe. auc
toritate nra compelay.



*"Falegname col martello
Perché fai den den?
Con la pialla su quel legno
Perché fai fren fren?
Costruisci le stampelle
Per chi in guerra andò?
Dalla Nubia sulle mani
A casa ritornò?"*

*"Mio martello non colpisce
Pialla mia non taglia
Per foggiare gambe nuove
A chi le offri in battaglia
Ma tre croci, due per chi
Disertò per rubare
La più grande per chi guerra
Insegnò a disertare"*

FABRIZIO DE ANDRÉ
"Maria nella bottega d'un falegname"
dall'album "La Buona Novella"
1970

In copertina:

*Archivio Apostolico Vaticano,
estratto del Regesto della Bolla di Onorio III
"Significatum est"
del 16 dicembre 1221*

*Palazzo del Podestà di Faenza (ricostruzione)
da uno schizzo a penna del dott. Saverio Regoli*

INDICE:

I FRANCESCANI IN ROMAGNA	4
LA BOLLA SIGNIFICATUM EST	9
AMBIENTE STORICO TRA 1100 E 1200	12
I PENITENTI	13
IL TERZ'ORDINE FRANCESCANO.....	14
MEMORIALE PROPOSITI (o Regola antica), 1221	16
LUOGO DI COMPOSIZIONE DEL MEMORIALE PROPOSITI	18
CODICE DI FIRENZE O LANDAU (1221).....	19
BOLLA SUPRA MONTEM	23
IL PODESTA'	25
IL VESCOVO	29
INCARICHI AFFIDATI AI PENITENTI.....	30
LE OBIEZIONI DI COSCIENZA	32
I DOCUMENTI PONTIFICI.....	34
GLI "OBIETTORI DI COSCIENZA" DEL 1221.....	37
LA PIU' FAMOSA 'OBIEZIONE DI COSCIENZA' CHE LA STORIA REGISTRI.....	39
IL BEATO NEVOLONE	46
DOCUMENTI.....	49
JURAMENTUM SEQUENDI	54
TRADUZIONE DEL MEMORIALE PROPOSITI	57
BIBLIOGRAFIA	63

Nel 1202 San Francesco d'Assisi, al secolo Giovanni di Bernardone, partecipò alla battaglia di Ponte San Giovanni contro i Perugini e fu da questi fatto prigioniero. In seguito, dopo un periodo di travaglio spirituale, decise di cambiare vita. Nell'aprile del 1208 assieme ai primi compagni, Bernardo di Quintavalle e Pietro Cattani, nella chiesa di San Niccolò consultò il Vangelo, che diventò la sua norma di vita, indossò l'abito dei penitenti¹ e decise di non avere più niente a che fare con le armi. Anche in Romagna, altre persone sulle orme del Poverello fecero la medesima scelta.

I FRANCESCANI IN ROMAGNA

Nella storia dei francescani, lunga più di otto secoli, la Romagna può vantare una posizione di rilievo. Se apriamo le Fonti Francescane, che contengono i fatti riguardanti San Francesco e i suoi primi compagni, troviamo alcuni episodi che si riferiscono a queste terre. Nel libro dei Fioretti leggiamo:

«È da sapere che santo Francesco, in età di quarantatré anni, nel mille ducento ventiquattro², spirato da Dio si mosse della valle di

¹ *Fonti Francescane*, (in seguito FF), Editrici Francescane, Roma, Padova 2004, p. 14

² In un atto di donazione citato in J. JOERGENSEN, *La Verna*, Lib. Editrice Fiorentina, Firenze 1922, p. 13 è però scritto che il monte della Verna fu donato a San Francesco nell'anno 1213 e precisamente il 18 di Maggio.

Spuleto per andare in Romagna con frate Lione suo compagno e andando passò a pie' del castello di Montefeltro»³.

Questo è l'antico nome di San Leo in provincia di Rimini. Qui predicò in piazza, davanti al popolo e ai nobili. Tra costoro c'era Orlando Catani, conte di Chiusi nel Casentino, che colpito dalle parole di Francesco, gli donò il Monte della Verna dove poi ricevette le stimmate. Poco distante da San Leo è Villa Verucchio dove la tradizione vuole che Francesco abbia piantato un cipresso, tuttora esistente nel chiostro del convento.

Francesco, in realtà, già in precedenza era venuto in Romagna:

era stato a Imola, dove il vescovo lo abbracciò esclamando:

"D'ora in poi tu e i tuoi frati predicate pure nella mia diocesi con mio generale permesso, perché la tua santa umiltà lo ha meritato"⁴

e a Bologna, il 15 agosto 1222, dove predicò in piazza Maggiore, davanti al Comune⁵.

Si può ritenere per certo che, oltre a Imola, molti altri luoghi della Romagna abbiano visto la sua presenza: tra questi Rimini, dove terminava la via Flaminia, la cui diramazione *Flaminia nova* passava proprio per Spoleto e Cesena, Forlì, Faenza, dove certamente passò per recarsi a Imola e a Bologna. Anche se è probabile che, specialmente

³ FF, 1897, Prima considerazione delle sacre istimate.

⁴ FF, 731

⁵ TOMMASO DA SPALATO, *Cronache*, cap 26

durante la buona stagione, possa aver preferito i percorsi lungo la dorsale e i crinali appenninici⁶, peraltro disseminati di monasteri e eremi. Altrimenti non si spiegherebbe come mai, come si dirà, nel 1221, Francesco avesse tanti seguaci in Romagna e in particolare a Faenza. Il Santo rinunciò al governo dell'Ordine francescano nel "capitolo delle stuoie" di Assisi del 21 maggio 1221.⁷

Da qui, fra Graziano (forse di Bagnacavallo⁸), eletto superiore della Provincia di Lombardia e di Romagna, portò con sé in Romagna e lasciò a Monte Paolo (Dovadola) quell'Antonio, giovane prete portoghese⁹, che poi diventò il Santo di Padova. Anzi, agli inizi lo chiamavano "Antonio da Forlì"¹⁰ perché qui, il 24 settembre 1222, sebbene riluttante, fu chiamato per la prima volta a predicare, ed ebbe così forte presa tra il popolo, che non poté smettere più.

Si ricordano a questo proposito anche dei miracoli: a Rimini, davanti al porto, predicò ai pesci e nel 1223, nell'attuale piazza Tre Martiri, una mula, a digiuno da tre giorni, preferì inchinarsi davanti all'Eucaristia anziché precipitarsi a mangiare il fieno.

⁶ Come ad esempio la *Stratam magistram*, la strada maestra romagnola o Via Romagnola che conduceva a Galeata. Vedasi "*Descriptio Romandiole*" del card. Anglic. *Introduzione e testo*, a cura di L. Mascanzoni, Bologna s.d. (ma 1985).

⁷ M. BIGI, *Le origini dell'Ordine francescano Secolare in Romagna*, in "Messaggero Cappuccino", Imola maggio-giugno 1979, n. 3, anno XXIII, pp. 74 e sgg.

⁸ F. LANZONI, "I primordi dell'Ordine Francescano in Faenza", in G. Lucchesi (a cura di), *Storia ecclesiastica e agiografia faentina dal XI al XV secolo*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1969, p. 197

⁹ Antonio di Padova, al secolo Fernando Martins de Bulhões, noto in Portogallo come António de Lisboa

¹⁰ [https://it.cathopedia.org/wiki/Sant%27Antonio_di_Padova]

La presenza dei Frati Minori a Ravenna è documentata in un testamento del 3 ottobre 1218¹¹.

Secondo notizie rinvenibili a partire dal XIV secolo, quel Pietro da Sant'Andrea, inviato nel 1217 da San Francesco ministro provinciale in Calabria, risulterebbe nativo dell'omonima località¹² situata a metà strada tra Faenza e Bagnacavallo.

A Faenza, almeno a partire dal 4 giugno 1223, è attestata l'esistenza del monastero di Santa Maria delle Vergini dell'Ordine delle clarisse¹³, allora chiamate "Povere donne di San Damiano di Assisi", che fu il primo in Emilia-Romagna e fuori dall'Umbria e dalla Toscana, il tredicesimo in assoluto¹⁴.

Nel 1225, era superiora o abbadessa una suor Santese; e questo nome è ignoto alle carte romagnole di quel tempo, mentre si legge spesso nelle antiche pergamene dell'Umbria. E' quindi probabile, secondo la tradizione delle clarisse faentine, che il loro primo convento ricevesse da S. Damiano la prima superiora.¹⁵

¹¹ G. ZANOTTI, *I Francescani a Ravenna. Dai tempi di Dante a oggi*, Longo Editore, Ravenna 1999

¹² https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-da-sant-andrea_%28Dizionario-Biografico%29/

¹³ In realtà potrebbe essere ancora precedente se si trovasse riscontro la notizia secondo la quale il vescovo Orlando, morto nel 1221, ebbe sepoltura nella chiesa di Santa Chiara, pubblicata in A. STROCCHI, *Serie cronologica storico-critica de' Vescovi faentini*, Tip. Montanari e Marabini, Faenza 1841, p. 137.

¹⁴ F. LANZONI, *Memorie storiche del convento e del collegio di S. Chiara di Faenza*, 2^a ed. corredata di nuove notizie, a cura di C. Mazzotti, Licinio Cappelli Editore, Bologna 1939, p. 10

¹⁵ Ivi, p. 7

Le clarisse, il 13 giugno 2019, si sono trasferite da Faenza a Monte Paolo a custodire l'eremo/santuario di S. Antonio.



Percorso da Assisi a Monte Paolo (Dovadola - Fc)

Riguarda ancora Faenza la documentazione più antica del Terz'ordine in Romagna (16 dicembre 1221), che si intreccia con la storia dei Penitenti e attesta un fenomeno


¹⁶ <https://camminiditalia.org/cammino-d-assisi/>

esteso e notevole di obiezione di coscienza al servizio militare e ai giuramenti.

LA BOLLA SIGNIFICATUM EST

Il primo documento ufficiale di un papa riguardante i francescani secolari ha per oggetto fatti avvenuti a Faenza e nei suoi dintorni e persone di queste terre. Si tratta della Bolla di Onorio III “*Significatum est*”, del 16 dicembre 1221.¹⁷

La Bolla non ci è pervenuta in originale, ma nell’Archivio Apostolico Vaticano è conservato il Regesto: la copia “registrata”.



estratto del Reg. Vat. 11, f. 171v, ep. 91

La traduzione del documento è la seguente:

Onorio vescovo, servo dei servi di Dio, al venerabile fratello il vescovo di Rimini salute e apostolica benedizione.

¹⁷ Ottocento anni dopo, il 15 ottobre 2021, lo storico Franco Cardini ha tenuto sull’argomento una conferenza organizzata dai francescani di Faenza nella chiesa di San Francesco

Ci è stato riferito che a Faenza e in alcune altre città e luoghi vicini vi sono alcuni ai quali il Signore ha ispirato una disposizione dell'animo tale che essi, senza curare la gloria del mondo e anzi rifiutandola per umiltà, pur vivendo nel mondo, si sono convertiti alla penitenza e a questo ideale hanno dedicato tutto il loro tempo, mostrando anche nell'abito i segni dell'umiltà e della penitenza.

Poiché costoro vengono spesso molestati perché prestino il giuramento di impugnare le armi e di ottemperare ai voleri delle autorità locali – non manca mai, infatti, chi avversa le buone opere–, per mezzo di questa lettera apostolica affidiamo a te, fratello nostro, il compito di tenere a freno, con la nostra autorità e ogni volta che tu venissi richiesto [dai Penitenti], quelli che procurano molestia a causa di detto giuramento, dopo premessa la debita ammonizione e tolta ad essi ogni possibilità di appello.¹⁸

Dato dal Laterano, il diciassettesimo giorno delle calende di gennaio dell'anno sesto del nostro pontificato. (16 dicembre 1221)

Queste parole mostrano evidentemente che il papa intende parlare dei frati della penitenza del terz'ordine di San Francesco. Costoro si rifiutano, nonostante il giuramento altra volta prestato al podestà, di prendere le armi e di seguirlo alla guerra; quindi dal podestà sono molestati. Il papa se ne duole e commette al vescovo di Rimini d'indurre il podestà di Faenza e degli altri luoghi a lasciare in pace i frati della penitenza. Si comprende troppo bene come al podestà di Faenza, che rappresentava il supremo potere esecutivo nel Comune, rincrescesse che alcuni militi gli venissero a mancare: molto più che in quel tempo Faenza, impegnata insieme

¹⁸ traduzione italiana In L. TEMPERINI già docente al Pontificio Ateneo Antoniano di Roma. In Bullarium TOF del 2023 di prossima pubblicazione, gentilmente concessa dall'autore.

a Bologna in una guerra lunga e terribile contro Imola, voleva farla finita con la secolare nemica.¹⁹

Siamo in un periodo caratterizzato, in Romagna e non solo, da continue guerre tra i Comuni, il Papa e l'Imperatore, di guerre contro gli eretici e di crociate contro gli infedeli. In un clima simile, si assiste tuttavia al rapido e dilagante diffondersi del francescanesimo. San Francesco e il suo modo di mettere in pratica gli insegnamenti evangelici affascinano e entusiasmano uomini e donne, religiosi e laici. L'espandersi del movimento genera, ben presto, la necessità di redigere delle Regole per disciplinare l'enorme quantità di seguaci. Così, nel maggio 1221, al Terz'ordine francescano formato da laici, sposati e non, viene consegnata una regola, il *Memoriale Propositi*, la cui versione più antica, tra le altre cose, imponeva loro categoricamente di non giurare e di non portare, né usare armi. Chiaro il riferimento agli insegnamenti evangelici di "porgere l'altra guancia"²⁰, "amare i propri nemici"²¹, "non giurare affatto"²². Appare evidente che l'obbedienza a questa Regola portava i Terziari Francescani allo scontro con le autorità che pretendevano obbedienza. La questione venne posta al Papa, che la risolse appoggiando i Fratelli della Penitenza. Probabilmente è anche in seguito a questa esenzione dal

¹⁹ F. LANZONI, "I primordi dell'Ordine Francescano in Faenza", in G. Lucchesi (a cura di), *Storia ecclesiastica e agiografia faentina dal XI al XV secolo*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1969, p. 195

²⁰ Lc. 6,29

²¹ Ivi 6,27

²² Mt. 5,34

servizio militare, tra le poche concesse a dei laici, che in varie città ad essi fu affidata l'assistenza e la manutenzione dei beni pubblici: una specie di servizio civile.

Di seguito alcune informazioni che potranno aiutare a comprendere, da una parte, la natura francescana della Bolla e, dall'altra, la sua importanza nella storia dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

AMBIENTE STORICO TRA 1100 E 1200

La fine del XII e l'inizio del XIII secolo coincidono con un periodo di forte vitalità sociale, economica e religiosa.

I residenti entro le mura urbane aumentano rapidamente; nelle città si sviluppano attività artigianali e commerciali che richiamano popolazione dalle campagne e richiedono un ricorso sempre maggiore alla moneta. Si forma una borghesia che ottiene "libertà", cioè privilegi, sempre più estesi e diventa sempre più ricca. Cresce il divario tra chi non ha nulla e i nuovi e vecchi ricchi. Nascono le prime scuole laiche e le prime Università²³. L'Imperatore concede autonomie ai liberi comuni italiani. Per la gestione cittadina i capifamiglia delle famiglie più potenti cominciano a riunirsi in assemblea denominata anche Arengo o Parlamento. La concentrazione della popolazione e la partigianeria pro o contro l'Imperatore e il Papa crea rivalità tra fazioni che guerreggiano tra loro in

²³ Cfr J. LE GOFF, *San Francesco d'Assisi*, Editori Laterza, Roma Bari 2002, Edizione digitale luglio 2014, p. 9 e sgg.

città e fuori. I commerci e le Crociate accrescono le occasioni di contatti con altri popoli. Pestilenze e carestie continuano periodicamente a imperversare. La corruzione e la ricchezza del clero, la contrapposizione tra potere politico religioso per l'attribuzione delle cariche ecclesiastiche è fronteggiata a fatica con la Riforma Gregoriana.

In questo contesto aumenta il numero di coloro che sono in grado di leggere le sacre scritture o, comunque, vivendo le contraddizioni del proprio tempo, aspirano a vivere più evangelicamente. Tra questi vi sono i Penitenti e i Francescani.

I PENITENTI

Già prima dei Francescani²⁴ erano sorti gruppi pauperistici, dediti cioè alla rinuncia al mondo ed alle cose materiali.

Si chiamavano Umiliati, Poveri Cattolici, Poveri Lombardi²⁵... e venivano genericamente detti Penitenti.

²⁴ Sulla storia dei Penitenti e dei Francescani si sono cimentati decine di specialisti in molti convegni internazionali nel ventennio 1972-1993. Tra gli atti dei diversi convegni segnaliamo: *L'ordine della penitenza di san Francesco d'Assisi nel secolo XIII*, Roma 1973; *I frati penitenti di san Francesco nella società del Due e Trecento*, Roma 1977; *Il B. Tomasuccio da Foligno terziario francescano ed i movimenti religiosi popolari umbri del Trecento*, Roma 1979; *Il movimento francescano della penitenza nella società medioevale*, Roma 1980; *Prime manifestazioni di vita comunitaria maschile e femminile nel movimento francescano della penitenza (1215-1447)*, Roma 1982; *I frati minori e il Terzo Ordine. Problemi e discussioni storiografiche*, Todi 1985; P. RIVI, *Le origini dell'O.F.S.*, Roma 1988; G. CASAGRANDE, *Religiosità penitenziale e città al tempo dei Comuni*, Ist. Storico dei Cappuccini, Roma 1995.

²⁵ G. G. MEERSSEMAN, *Dossier de l'Ordre de la pénitence au XIIIe siècle*, Édition Universitaire, Fribourg-Suisse 1961 (2a ed. 1982), p. X

“L’espressione, allora usuale, significava la libera accettazione dello stato ascetico imposto dalla Chiesa ai pubblici peccatori pentiti. Questo genere di vita comportava la preventiva riparazione dei torti commessi, l’abbandono di abiti troppo appariscenti a favore di quelli “religiosi”, il ritiro nella propria casa o in luoghi solitari, la rinuncia alle pubbliche funzioni, a portare armi, al commercio, ai banchetti, agli spettacoli e alle feste popolari”²⁶.

Inoltre, osservavano digiuni, astinenze e continenza sessuale.

IL TERZ’ORDINE FRANCESCANO

Un giorno in cui in questa chiesa (la Porziuncola - ndr) si leggeva il brano del Vangelo relativo al mandato affidato agli Apostoli di predicare, il Santo, che ne aveva intuito solo il senso generale, dopo la Messa, pregò il sacerdote di spiegargli il passo. Il sacerdote glielo commentò punto per punto, e Francesco, udendo che i discepoli di Cristo non devono possedere né oro, né argento, né denaro, né portare bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere calzari, né due tonache, ma soltanto predicare il Regno di Dio e la penitenza (Mt 10,7-10; Mc 6, 8-9; Lc 9,1-6), subito, esultante di spirito Santo, esclamò: "Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore!"²⁷

San Francesco d'Assisi cominciò il suo cammino come un penitente, come egli stesso disse, "facendo penitenza". E diede una regola a tutti coloro che, pur rimanendo nel secolo, si misero a praticare il suo stesso ideale evangelico. Nacquero quindi i Terziari, che i documenti ci hanno tramandato essere anche

²⁶ Ivi, p. 1

²⁷ FF 356

conosciuti quali *fratres tertii ordinii sancti Francisci nuncupati de la penitentia*".²⁸

«Siamo dei penitenti e siamo nati nella città di Assisi».²⁹

Così rispondevano San Francesco e i suoi primi compagni a quanti li interrogavano su chi fossero e da dove venissero.

È infatti una evoluzione dell'Ordine della Penitenza l'intero movimento francescano, poi enucleatosi nei tre ordini che hanno San Francesco per padre.³⁰

Così li descrive Giuliano da Spira, il poeta biografo, contemporaneo al Santo:

“Il Primo, al quale appartenne lui stesso sia con la professione che con l’abito, superando tutti nella perfezione, fu da lui chiamato, com’è scritto nella Regola, Ordine dei frati minori. Il Secondo, di cui abbiamo già fatto cenno, è quello delle Povere Dame e Vergini, ed ebbe pure da lui il felice esordio. Infine il Terzo, di non mediocre perfezione, detto Ordine dei penitenti, è aperto a chierici e laici, vergini, continenti e coniugati, e comprende l’uno e l’altro sesso per la salvezza.³¹

Ma mentre il gruppo dei minori e quello delle povere dame, in rapida evoluzione, arrivarono ben presto, prima di fatto e poi di diritto, alla dignità di ordine regolare, approvato dai sommi pontefici, un numero incalcolabile di seguaci del santo rimase allo

²⁸ Cfr FF sezione quinta: *Testi normativi dell’Ordine dei fratelli e delle sorelle della Penitenza*, Editrici Francescane, Roma, Padova 2004, p. 1987 e sgg. curata da L. TEMPERINI Pontificio Ateneo Antoniano di Roma

²⁹ FF 1509

³⁰ G. ANDREOZZI, *San Corrado Confalonieri, Eremita Terziario francescano*, Editrice Alveria, Noto 1993, p. 1

³¹ Giuliano da Spira, *Vita Sancti Francisci*, 23 (in Fontes Franciscani, p. 1045). In L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Francescano*, p. 22

stato primitivo di penitenti, pur nella varietà dei ruoli e delle situazioni.³²



San Francesco istituisce il Terz'Ordine (1211)
(miniatura del 1457, Museo francescano, Roma. Inv. nr 1266)

MEMORIALE PROPOSITI (o Regola antica), 1221³³

Il movimento dei Penitenti francescani, in dieci anni di esistenza³⁴, si era affermato in numero e in diffusione. Francesco aveva offerto indicazioni orali e nel 1215 aveva scritto la Prima Lettera ai fedeli³⁵

³² G. ANDREOZZI, *San Corrado Confalonieri, Eremita Terziario francescano*, Editrice Alveria, Noto 1993, p. 1

³³ Il *Memoriale Propositi* è dal 2004 inserito nelle Fonti Francescane nella sezione quinta a cura di Lino Temperini

³⁴ Autunno 1211 v. 1Cel 58: FF 424; Fior 16: 1845-1846.

³⁵ San Francesco d'Assisi, 1Lf in Fonti Francescane, 178/1-178/7

(1Lf) come regola spirituale. Appariva però sempre più urgente strutturare un'adeguata organizzazione con opportune norme legislative³⁶.

Nella Seconda Lettera ai fedeli (2Lf) affiorano già alcune indicazioni statutarie che immediatamente rimandano al comportamento dei Penitenti faentini:

38 Dobbiamo amare i nostri nemici e fare del bene a coloro che ci odiano (Cfr. Mt. 5,44; Lc. 6,27)³⁷.

41 E nessun uomo si ritenga obbligato dall'obbedienza a obbedire a qualcuno là dove si commette delitto o peccato³⁸

Si impone tuttavia una “regola” che sancisca la *forma vitae* evangelica di tanti laici, desiderosi di una vita più impegnativa e aperta alla perfezione cristiana. Considerata la vistosa affermazione dei seguaci del Poverello e per conferire al movimento dei Penitenti francescani la giusta collocazione nella Chiesa, il 20 maggio del 1221 Francesco e il card. Ugolino – in nome di papa Onorio III – consegnano ai Terziari uno specifico *Propositum* o «progetto di vita», che presenta le disposizioni ecclesiastiche fondamentali della vita penitenziale. È il *Memoriale Propositi*, che costituisce la “regola antica” del Terzo Ordine Franciscano nella sua globalità. Assegnando una regola specifica, la Chiesa approva i Penitenti francescani come ordine ecclesiale.³⁹

³⁶ L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franciscano*, p. 62 in [<https://www.ifc-tor.org/pdf/lfc-Tor-2021-ANALECTA-TorRule.pdf>]

³⁷ San Francesco d'Assisi, 2Lf in *Fonti Francescane*, 196 e in [https://www.ifc-tor.org/pdf/lfc-Tor-2021-Seconda-Lettera-di-S-Francesco-ai-Fedeli_Ita.pdf], p.3, n. 38

³⁸ Ivi 197 e in [https://www.ifc-tor.org/pdf/lfc-Tor-2021-Seconda-Lettera-di-S-Francesco-ai-Fedeli_Ita.pdf], p.3, n. 41

³⁹ Cfr. L. TEMPERINI, *Carisma e legislazione. Alle origini del Terzo ordine di S. Francesco*, Franciscanum, Roma 1996, cit., p. 81. Anche per l'*Ordo minorum* la regola viene oltre dieci anni dopo (1223) l'origine; per le Clarisse la regola viene

La *novitas* consiste nel fatto che viene approvato un ordine di cristiani che vogliono vivere in fraternità l'impegno di conversione permanente secondo il santo vangelo rimanendo nel mondo e operando tra le realtà secolari. La perfezione cristiana non è più riservata ai monaci e ai claustrali!⁴⁰

Questo testo giuridico fu redatto da esperti canonisti sulla traccia di altri *Propositum*, adottati dai gruppi ecclesiali già esistenti e operanti.⁴¹ (...) Il Meersseman riporta lo «Statut d'une fraternité de Pénitents vers 1215»⁴², in cui è possibile ravvisare lo schema essenziale comune di *Propositum* per i gruppi penitenziali, al quale sarà ispirato il *Memoriale propositi* del 1221 con formulazione più aulica. Il *Memoriale*, dunque, utilizza il diritto ecclesiastico in vigore per i movimenti laicali, organizzati in fraternità, commisurandolo ai Penitenti francescani.⁴³

LUOGO DI COMPOSIZIONE DEL MEMORIALE PROPOSITI

Da alcuni riferimenti interni possiamo dedurre l'origine del *Memoriale propositi* nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale, dove i Penitenti francescani erano molto vivaci e si organizzarono precocemente.

Nell'art. 1 si parla di «soldi ravennati»; nell'art. 3 si accenna allo «stesso prezzo» (soldi ravennati) e di «dodici denari pisani»; nello stesso art. 3 si fa riferimento alla pazienza o «panno piacentino

alcuni decenni dopo l'inizio dell'Ordine (nel 1253 e 1263), L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franceseano*, p. 62

⁴⁰ L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franceseano*, p. 42

⁴¹ G. G. MEERSSEMAN, *Dossier de l'Ordre de la pénitence au XIIIe siècle*, Édition Universitaire, Fribourg-Suisse 1961 (2a ed. 1982), p. 276-89

⁴² *Ivi*, p. 88

⁴³ L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franceseano*, p. 44-46;

bianco e nero». Un riferimento a tre città: Ravenna, Pisa, Piacenza...

Forse il testo era stato redatto da esperto canonista per alcune fraternità locali, poi esteso ad area geografica più ampia e infine, nel 1221⁴⁴, applicato a tutte le fraternità dei Penitenti francescani per iniziativa di San Francesco e del card. Ugolino.⁴⁵

CODICE DI FIRENZE O LANDAU (1221)⁴⁶

Il *Memoriale propositi* (o *regula antiqua*) ci è pervenuto in quattro manoscritti, ormai decodificati da illustri studiosi. I codici prendono nome dalla località di rinvenimento.⁴⁷

Il più antico, e quindi più vicino all'originale, è il Codice di Firenze o Landau.⁴⁸

Questo codice è detto anche Veneto, perché si conosce dalla descrizione del manoscritto nella biblioteca domenicana di San Zanipolo a Venezia. Da ciò la sigla V.

«Dobbiamo sottolineare che da questa data (1221) – scrive il Meersseman – il *Memoriale* fu considerato come regola

⁴⁴ Non è infrequente leggere in libri o articoli anche recenti la data del 1221 come inizio o fondazione del Terzo Ordine di San Francesco. Invece quella data si riferisce esclusivamente alla promulgazione del *Memoriale propositi*. L'inizio dell'Ordine dei Penitenti francescani (o Terzo ordine) è anteriore almeno di un decennio, come documentano le fonti storiche (Vedi L. TEMPERINI, *Fonti storiche e narrative* del Terzo Ordine Franciscano, in ATOR 193 (2015), cit., pp. 247-334.

⁴⁵ L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franciscano*, p. 46

⁴⁶ FF 3364


⁴⁷ L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franciscano*, p. 46

⁴⁸ Fu rinvenuto nel 1921 da Benvenuto Bughetti a Firenze nella Biblioteca Landau, cod. 225-226 (ora codice fondo Landau, nella sala mss della Biblioteca Nazionale di Firenze). Membranaceo del XIII/XIV secolo, mm 131x182, alle cc.183r-185v., il codice venne edito dal Bughetti in AFH 14 (1921) 109-121 sotto il titolo «*Prima regula Tertii ordinis iuxta novum codicem*»


immutabile, che non si doveva più toccare, allo stesso modo che la regola di S. Agostino e quella di S. Benedetto». Sarebbero stati consentiti soltanto commenti e interpretazioni, o statuti integrativi, così come avverrà in merito alla Regola bollata del 1223 per il Primo ordine. Questa opinione è confermata dagli interventi di Niccolò IV sullo scorcio del Duecento.⁴⁹

I titoli “*in rubro*” lungo il testo figurano nel manoscritto, ma non appartengono alla primitiva redazione e non esprimono adeguatamente il contenuto, meglio scandito nella numerazione progressiva in articoli, che ugualmente non appartiene all’originale, ma che è stata introdotta da noi per motivi pratici⁵⁰.

Di seguito si riportano solo le norme del *Memoriale propositi* attinenti alla Bolla *Significatum est*.



c. 184r⁵¹



c. 184v⁵²

⁴⁹ L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franciscano*, p. 48-50

⁵⁰ *Ivi*, p. 64

⁵¹ Riproduzione fotografica a colori del codice Landau 58 (V) conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze, con relativa trascrizione in latino e traduzione italiana a fronte, (L. TEMPERINI, *Carisma e legislazione*, pp. 87-93 + 94-109; L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franciscano*, pp. 64 e 75)

⁵² L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franciscano*, p. 69

16. *Arma mortalia contra quempiam non accipiant vel secum deferant.*

17. *Omnes a iuramentis solemnibus abstineant, nisi solum necessitate cogente in casibus a summo pontifice exceptis in sua indulgentia, videlicet pace, fide, calum [c. 184v] nia et testimonio.*⁵³

16. Non prendano contro nessuno armi da offesa, né le portino con sé.

17. Tutti si astengano dai giuramenti solenni, purché non siano costretti da necessità nei casi eccettuati dal sommo pontefice nella sua benevolenza, cioè per la pace, la fede, in caso di calunnia e per testimoniare.⁵⁴

26. *De pace inter fratres et sorores aut extraneos discordes facienda, sicut ministris videbitur sic fiat; habito etiam, si expedierit, consilio domini episcopi.*

27. *Si contra ius vel privilegia a potestatibus vel rectoribus locorum, in quibus habitant, fratres vel sorores vexentur, ministri loci quod viderint expedire cum consilio domini episcopi faciant.*⁵⁵

26. Quanto a ristabilire la pace tra i fratelli e le sorelle o estranei in discordia, si faccia come sembrerà opportuno ai ministri, chiesto anche consiglio al signor vescovo, se ciò sembrerà conveniente.

27. Se i fratelli e le sorelle sono vessati contro il diritto comune o i privilegi particolari dai podestà o dai rettori dei luoghi dove abitano, i ministri del luogo facciano quanto sembrerà opportuno, con il consiglio del signor vescovo.⁵⁶

⁵³ lvi, p. 76

⁵⁴ lvi, p. 83

⁵⁵ lvi, p. 77

⁵⁶ lvi, p. 84

Il messaggio della pace appare fortemente attuale e incisivo in un periodo storico in cui la società e la Chiesa sono lacerate da focolai di contestazione. Movimenti ereticali protestano contro la Chiesa gerarchica, inquinata dai mali del tempo. Le città lottano l'una contro l'altra per accaparrarsi spazi e ricchezze. I feudatari sono in guerra contro il popolo per salvaguardare i vecchi privilegi e i servizi gratuiti. Gli imperatori lottano contro i nascenti Comuni, che rivendicano piena autonomia. Tutto l'Occidente è in stato di guerra contro i musulmani con le crociate, che impegneranno tante forze per trecento anni.⁵⁷

I Terziari francescani non devono collaborare a nessuna forma di violenza, senza eccezione (art. 16).(…)

Strettamente connessa con il divieto di brandire le armi è la proibizione di pronunziare giuramenti, né per avallare i propri discorsi (art. 18), né per vincolarsi alle autorità politiche, com'era tradizione nel regime feudale.

La società medievale si reggeva sopra un contratto bilaterale che sanciva l'interdipendenza tra governanti e sudditi: i più deboli giuravano fedeltà ai più forti e questi – in cambio di molti vantaggi – garantivano sicurezza e giustizia. Fra altro, i potenti facevano affidamento sui sudditi per le frequenti guerre.

La Chiesa gerarchica concede ai penitenti – in quanto cristiani “religiosi”, cioè impegnati in misura speciale – l'esenzione dai servizi militari e dagli oneri della vita civile (tasse, atti giudiziari).⁵⁸

Poi, nel 1289, quando San Francesco era morto già da tempo, quella Regola fu modificata da un altro pontefice,

⁵⁷ Ivi, p. 102

⁵⁸ Ivi, p. 104. Cfr. la Bolla *Significatum est* (16.12.1221) di Onorio III per i penitenti di Faenza e dintorni (BF I 8) e la Bolla *Nimis patenter* (26.5.1227) di Gregorio IX per tutti i penitenti d'Italia (BF I 30), in L. TEMPERINI, *Bullarium TOF*, cit., pp. 275 e 280.

Niccolò IV, con la Bolla *Supra montem* e proprio quei divieti molto alleggeriti.

BOLLA SUPRA MONTEM

La Bolla *Supra montem*, contenente la regola dei Penitenti di San Francesco, ci è pervenuta attraverso numerose copie in latino e in volgare, sparse in diverse parti d'Europa. Il testo originale "*cum plumbo*" destinato ai Penitenti lombardi, non è stato mai identificato con sicurezza.

Ci rimane la copia "registrata" nel Reg. Vat. 44, ff 197r-198v (Archivio segreto vaticano), che può giustamente ritenersi un originale, anche se non privo di mende dovute alla fretteolosità dell'amanuense.⁵⁹

CORRISPONDENZA DELLA REGOLA DI NICCOLÒ IV (1289) CON IL MEMORIALE PROPOSITI DEL 1221

MEMORIALE (1221)

16. Non prendano contro nessuno armi da offesa, né le portino con sé.

PROPOSITI

REGOLA DI NICCOLO IV (1289)

Capitolo VI

4. I fratelli non portino con sé armi offensive se non per la difesa della chiesa romana, della fede cristiana e anche della loro terra, o con licenza dei propri ministri.⁶⁰

⁵⁹ L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franceseano*, p. 116 e p. 118

⁶⁰ *Supra Montem* traduzione italiana In L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franceseano*, p. 129

**MEMORIALE PROPOSITI
(1221)**

17. Tutti si astengano dai giuramenti solenni, purché non siano costretti da necessità nei casi eccettuati dal sommo pontefice nella sua benevolenza, cioè per la pace, la fede, in caso di calunnia e per testimoniare.⁶¹

**REGOLA DI NICCOLO IV
(1289)**


Capitolo XI

1. Tutti si astengano dai giuramenti solenni,
2. a meno che non siano costretti dalla necessità nei casi previsti dalla benevolenza della Sede Apostolica, cioè per la pace, la fede, la calunnia e nel testimoniare in giudizio,
3. come pure quando sarà indispensabile nei contratti di compravendita e di donazione.⁶²

⁶¹ L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franceseano*, p. 83

⁶² *Supra Montem* traduzione italiana In L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franceseano*, p. 131

IL PODESTA'



*Ricostruzione del Palazzo del Podestà di Faenza verso il 1300*⁶³

Il podestà era il supremo magistrato del Comune medievale italiano. Sostituì, tra gli ultimi decenni del sec. XII e i primi del XIII, la magistratura collegiale dei consoli, allorché questi si dimostrarono incapaci di assicurare un governo sufficientemente stabile, al di sopra dei conflitti tra le fazioni. Nonostante i contrasti, l'autorità podestarile si diffuse quasi dappertutto. Nella sua forma definitiva, fu forestiero, elettivo, unico, responsabile (al termine dell'ufficio era sottoposto a sindacato) e temporaneo (quasi ovunque durava in carica un anno, talvolta di meno, raramente di più). All'atto della nomina doveva prestare un

⁶³ A. DARI, *Il Palazzo del Podestà di Faenza*, Edit Faenza, Faenza 2006, p. 17

giuramento che lo impegnava soprattutto all'imparzialità. Veniva scelto tra i membri di famiglie importanti, quasi sempre nobili; spesso era un esperto di diritto ed esercitava l'ufficio podestarile come una professione. Gli erano affidati l'amministrazione della giustizia, il potere esecutivo e il comando dell'esercito.⁶⁴ Al termine del mandato, il podestà era sottoposto a un processo (sindacato) volto ad accertare se egli avesse governato bene e, in caso di esito positivo, gli era versato il salario pattuito.⁶⁵

Subito dopo l'elezione del console o, a partire dalla fine dell'XII secolo, del podestà, questi giurava dinanzi all'assemblea cittadina, esponendo un programma della propria condotta e del futuro lavoro, che sempre doveva essere finalizzato al perseguimento del bene comune. Al giuramento del capo del Comune (*sacramentum consulum*) seguiva quello del popolo (*sacramentum populi* o ***juramentum sequendi***). Ciascun capofamiglia, a nome del proprio gruppo parentale, prometteva al console (o al podestà) l'osservanza delle regole della comunità, il rispetto della pace pubblica e la collaborazione nel perseguimento dell'interesse collettivo.⁶⁶

Il giuramento, prestato mediante la recitazione della formula con una mano sulle sacre scritture, implicava un impegno personale sacralizzato e perpetuo.

Talvolta era chiamata a giurare solo una rappresentanza convenzionale della popolazione. Il campione appariva spesso costituito dai cittadini più importanti, quelli degni della fiducia e della stima dell'intera città. Il numero dei giurati campione era spesso costituito da una cifra tonda

⁶⁴

[<https://www.eliovittorini.edu.it/supporto/multimedia/comunimedievali/PODESTA.htm>]

⁶⁵ [https://www.treccani.it/enciclopedia/podesta_%28Dizionario-di-Storia%29/]

⁶⁶ [<https://dizionari.simone.it/2/breve>]

- cento, duecento, mille -, che però solo raramente risultava derivare da una vera e propria campionatura proporzionale della popolazione.⁶⁷

Probabilmente era di questo tipo il giuramento richiesto ai Penitenti alla base del contenzioso con i Podestà descritto nella Bolla (un esempio di *juramentum sequendi* è riportato in fondo a quest'opuscolo tra i documenti).

Podestà di Faenza:

Con la pace di Costanza, concessa da Federico I Barbarossa nel 1183, Faenza, presente nell'elenco delle 17 città della Lega Lombarda, fu tra quelle che ottennero per prime i privilegi (fiscali e militari) di reggersi a libero Comune⁶⁸.

Quando, nel 1220 il nipote Federico II, già eletto imperatore in Germania, venne in Italia per essere incoronato dal Papa a Roma, passò da Bologna e a Castel San Pietro incontrò il Potestà di Faenza Pier Torello.⁶⁹

La città di Faenza, data la sua tradizionale alleanza con Bologna, fu al centro della politica di Federico II in Romagna già a partire dagli anni Venti del Duecento. Faenza era inserita in quello che è stato definito lo 'scacchiere politico' delle città romagnole in una posizione

⁶⁷ E. SALVATORI, *I giuramenti collettivi di pace e alleanza nell'Italia comunale*, in G. Rossetti (a cura di),: *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale (secoli XI-XVI)*, Liguori, Napoli 2001 e in [<http://www.idr.unipi.it/iura-communia/giuramenti.htm>]

⁶⁸ M. ASCHERI, *La "pace" di Costanza, fondamento delle autonomie municipali e il suo uso nelle opere dei giuristi*, in

www.archiviodistatoperugia.it/sites/default/files/storia_del_diritto_pace_di_costanza.pdf

⁶⁹ A. MESSERI, A. CALZI, *Faenza nella storia e nell'arte*, Tip. Soc. Faentina di Edoardo Dal Pozzo, Faenza 1909, p. 49

tradizionalmente antimperiale. Il giudizio storiografico sugli schieramenti delle città di Romagna è sempre stato univoco: specifici interessi locali, legati soprattutto al controllo dei diversi contadi, disegnavano una duplice rete di alleanze che legava da un lato Ravenna, Imola e Forlì, dall'altro Bologna, Faenza e Cesena.⁷⁰

Il 29 aprile 1221 era Podestà Guido di Giovanni di Guidone De Papa⁷¹ appartenente alla storica casata romana dei de Papa o Papareschi.⁷²

Il 1° settembre 1221 risulta essere Guido di Giovanni di Guido Papa⁷³

Il 18 gennaio 1222 era Podestà Leonardo Boccabadata da Alberghetto,⁷⁴ nobile modenese⁷⁵

Si può ipotizzare che sia proprio a causa del *juramentum sequendi* da prestare a questo nuovo Podestà, se la comunità dei Penitenti francescani di Faenza, o chi per essi, si sia rivolta all'*entourage* del Papa per ottenerne l'esonero. D'altra parte non è escluso che Onorio III li abbia difesi pensando di farne strumento della propria politica guelfa contro il partito imperiale.⁷⁶

⁷⁰ [http://www.treccani.it/enciclopedia/faenza_%28Federiciana%29/]

⁷¹ Archivio Capitolare poi Azzurrini [C] Citata da G. B. Mittarelli, col. 474 e da G. C. Tonducci, p. 250 B,8,5-15 in [<https://asravenna.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/12/Pergamene-Faenza.pdf>], p. 33

⁷² [https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_de_Papa]

⁷³ Archivio di Stato Bologna, Reg. Grosso f. 431 e 504 in G. Rossini, *Schedario*, n. 746

⁷⁴ Reg Cardinale Hugolini, (Levi n 59, p. 81 e n. 84 p. 91) in G. Rossini, *Schedario*, n. 769

⁷⁵ A. MESSERI, A. CALZI *Faenza nella Storia e nell'Arte*, Tip. Soc. Faentina di Edoardo Dal Pozzo, Faenza 1909, p. 50

⁷⁶ J. LE GOFF, San Francesco d'Assisi, Editori Laterza, Roma Bari 2000, p. 50

IL VESCOVO

Nel 1221, il vescovo di Rimini era il vicentino Bonaventura Trissino detto anche Ventura⁷⁷.

E' lui il destinatario della Bolla *Significatum est*.

Forse il Papa inviò a lui il Breve in quanto la sede di Faenza era vacante⁷⁸ (il vescovo di Faenza Orlando era morto il 21 agosto e, secondo Andrea Strocchi, aveva avuto sepoltura nella chiesa di Santa Chiara⁷⁹). Nel 1220 era stato a Damietta per la quinta crociata come San Francesco⁸⁰. Qui, anche se non lo avrà incontrato, sarà senz'altro venuto a sapere dell'incontro eclatante tra il Santo disarmato e il Sultano Malik al-Kāmil avvenuto pochi mesi prima, nel 1219 proprio in quella città⁸¹.

Oppure, Bonaventura venne scelto perché a quei tempi era pratica corrente inviare un vescovo delle vicinanze per dirimere le questioni nelle quali il vescovo locale avrebbe rischiato di giudicare per partito preso.⁸²

⁷⁷ G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni*, Editore Giuseppe Antonelli, Venezia 1844, p. 394

⁷⁸ F. LANZONI, "I primordi dell'Ordine Franciscano in Faenza", in G. Lucchesi (a cura di), *Storia ecclesiastica e agiografia faentina dal XI al XV secolo*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1969, p. 195 e G. G. MEERSSEMAN, *Dossier de l'Ordre de la pénitence au XIIIe siècle*, Édition Universitaire, Fribourg-Suisse 1961 (2a ed. 1982), p. 8

⁷⁹ A. STROCCHI, *Serie cronologica storico-critica de' Vescovi faentini*, Tip. Montanari e Marabini, Faenza 1841, p. 137

⁸⁰ F. LANZONI, *Memorie storiche del convento e del collegio di S. Chiara di Faenza*, 2. ed. corredata di nuove notizie, a cura di C. Mazzotti, Licinio Cappelli Editore, Bologna 1939, pag 7 nota (1)

⁸¹ FF 422

⁸² Opinione attribuita da Meersseman a Robert Davidsohn in G. G. MEERSSEMAN, *Dossier de l'Ordre de la pénitence au XIIIe siècle*, Édition Universitaire, Fribourg-Suisse 1961 (2a ed. 1982), p. 8

Senz'altro era persona stimata alla quale il medesimo Papa aveva affidato altri incarichi delicati come, nello stesso anno, la composizione della lite tra l'Arcivescovo di Ravenna e il Comune di Cervia, nella quale fu affiancato da Nicolò da Faenza, Abate di San Giuliano.⁸³ Inoltre, già il precedente Papa Innocenzo III gli aveva rinnovato e confermato privilegi riguardanti la sua "indipendenza da qualunque metropolitana giurisdizione".⁸⁴

A Orlando successe il vescovo Alberto, eletto tra il 25 novembre 1221 e il 14 febbraio 1222⁸⁵

Se anche Orlando, avesse assunto i poteri prima del 16 dicembre, data della Bolla Significatum est, non sarebbe stato per lui consigliabile inimicarsi immediatamente il Podestà, con una decisione discutibile o comunque non ancora giuridicamente definita. L'intervento del Papa attraverso il suo legato vescovo di Rimini risolve definitivamente la questione.

INCARICHI AFFIDATI AI PENITENTI

Spesso ai Penitenti furono affidati vari servizi civili di utilità pubblica. Ciò è ampiamente documentato per numerose città dell'Italia centrale, in particolare Ferrara, Bologna, Imola Firenze, Prato, Pisa, Siena, Perugia. Ne citiamo alcuni, soltanto a mo' d'esempio: a Prato, nel 1254 e nel

⁸³ L. TONINI, *Storia di Rimini*, vol. III, Tipi Orfanelli e Grandi, Rimini 1862, p. 286

⁸⁴ G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni*, Editore Giuseppe Antonelli, Venezia 1844, p. 394

⁸⁵ F. LANZONI, *Cronotassi dei vescovi di Faenza dai primordi a tutto il sec. XIII*, Tip. Novelli e Castellani, Faenza 1913, p. 121

1257, un Penitente ricopre la carica di *rector et custos hospitalis pauperum Misericordie*; a Perugia un *frater de Penitentia* è spesso eletto priore dell'Ospedale del Colle, un lebbrosario gestito direttamente dal Comune.

Tra gli incarichi amministrativi e tributari ad essi affidati, troviamo quello prestigioso di massaro, a Bologna ed a Perugia; negli stessi Comuni e altrove, i frati riscuotono dazi, collette, pedaggi; a Siena sono preposti alla dogana; a Perugia sono incaricati della redazione del catasto. Per quanto concerne le opere pubbliche, a Siena dirigono i lavori di restauro delle diverse fonti; a Bologna sorvegliano i ponti e ne controllano la stabilità; a Perugia soprintendono alla costruzione di pozzi, ponti, chiese, edifici religiosi, e alla riparazione delle mura cittadine.

Sempre a Perugia, li troviamo ufficiali per l'approvvigionamento del grano e, in genere della grascia; a Bologna controllano molini, pesi e misure. Anche se con minore frequenza, i Penitenti ebbero pure delicati incarichi di carattere politico-diplomatico. Così a Pisa frate Ugolino Gatti, un mercante, nel 1276 fu ambasciatore per trattare la pace con la lega guelfa. A Perugia non di rado i Penitenti furono incaricati della scelta del podestà, del capitano, dei sindaci che dovevano, appunto, sindacare l'operato delle più alte magistrature del Comune.

Questi ed altri incarichi, se, da una parte, stanno a dimostrare la fiducia che si nutriva verso i Penitenti, non si può escludere che, dall'altra, fossero in qualche modo la contropartita che il Comune esigeva da essi per l'esenzione dal servizio militare e da altri gravami.

Finalmente, i Penitenti furono attivi, sia come singoli che come fraternità, nel campo della beneficenza esercitata verso confrati ed estranei. Il più appariscente è il settore ospedaliero, alle cui spese di gestione si provvedeva soprattutto con i redditi di beni immobili, accumulati grazie a lasciti testamentari, donazioni e oculate compravendite. Il caso di Bologna è esemplare. Ma si può dire che non vi fu fraternità penitente che non desse vita ad un ospedale o ad un *hospitium*.⁸⁶

LE OBIEZIONI DI COSCIENZA

Ben presto queste comunità, costituite in diversi luoghi, entrarono in conflitto con le autorità civili per i principi che professavano.⁸⁷

In una lettera inviata all'imperatore Federico II, attribuita probabilmente erroneamente a Pier della Vigne, ci si lamentava della

impossibilità di arruolare soldati, dal momento che a mala pena si trovava qualcuno che non militasse nelle fila dei penitenti. Il contesto immediato della lettera recita: «I frati minori e i frati predicatori⁸⁸ si sono levati contro di noi, hanno biasimato pubblicamente i nostri atti e le nostre parole: hanno calpestato i nostri diritti, e ci hanno ridotto a niente... Ai fine di svuotare ancor più il nostro potere e di privarci ogni giorno di più della devozione dei popoli, essi hanno fondato due nuove fraternite, che

⁸⁶ M. D'ALATRI, "Penitenti e francescani in Italia nel corso del duecento", in D. SGUBBI (a cura di), *Atti del Convegno "S. Nevolone e Sant'Umiltà a Faenza nel sec. XIII"*, Faenza 26 - 27 maggio 1995, Faenza, Seminario Diocesano Pio XII, Biblioteca cardinale Gaetano Cicognani, Nuova Serie, I, 1996, pag. 72-73

⁸⁷ J. JØRGENSEN, B. NERI, *San Francesco d'Assisi*, Lib. Ed. Religiosa, Roma 1921, p.

337

⁸⁸ Domenicani

accolgono indistintamente uomini e donne. E tutti vanno da essi, e a mala pena si trova ancora qualcuno che non vi abbia dato il nome⁸⁹.

I Penitenti, pacifici e portatori di pace, rifiutano di brandire le armi fratricide. Si comportano come obiettori di coscienza! Tale opzione, ovviamente, non è gradita alle autorità civili (*locorum potestatibus*), le quali vengono private di risorse umane e finanziarie. L'autorità ecclesiastica difende i diritti ormai acquisiti dai Penitenti Francescani, in continuità con i privilegi dei Penitenti volontari e degli ecclesiastici in genere. La "fruitio privilegiorum", però, si oppone in via diretta alla struttura dinamica della società comunale. Le autorità civiche e il loro diritto di prendere decisioni sono correlativi all'obbedienza dei sudditi. Un tale rapporto dialettico si fonda sul giuramento, che sancisce ufficialmente i diritti (dell'autorità) e i doveri (dei sudditi). Se manca il giuramento, viene a mancare il funzionamento degli ingranaggi sociali. Anche l'esenzione dal foro civile costituisce un grosso problema: in quanto persone ecclesiastiche, i Penitenti potevano essere processati soltanto davanti al giudice ecclesiastico (*privilegium fori*). Altro privilegio dei Penitenti era l'immunità dall'interdetto: quando venivano serrate le chiese e sospeso ogni servizio pubblico religioso per sanzione, i Penitenti potevano beneficiare dei normali servizi liturgici. Le programmazioni pubbliche ne rimanevano condizionate.

Questi privilegi costituivano motivo di frequenti attriti tra i Penitenti e le autorità civili, che non sempre potevano far valere le

⁸⁹ M. D'ALATRI, "Penitenti e francescani in Italia nel corso del duecento", in D. SGUBBI (a cura di), *Atti del Convegno "S. Nevolone e Sant'Umiltà a Faenza nel sec. XIII"*, Faenza 26 - 27 maggio 1995, Faenza, Seminario Diocesano Pio XII, Biblioteca cardinale Gaetano Cicognani, Nuova Serie, I, 1996, pag. 67

loro ragioni di fronte alla chiesa, in quel tempo al massimo del suo prestigio e del suo potere.⁹⁰

Le obiezioni di coscienza dei Penitenti sono dunque due: ai giuramenti e al servizio militare. Entrambi minano alla base il sistema di potere esistente, ma i Pontefici prendono le loro difese.

I DOCUMENTI PONTIFICI

Gli interventi di Onorio III (1216- 1227) e di Gregorio IX (1227-1241) in favore dei Penitenti ci rivelano quale possa essere stata la loro posizione legale, nei primi decenni del secolo XIII. Onorio III, nella sua lettera *Significatum est nobis* del 16 dicembre 1221 diretta al vescovo di Rimini, ribadiva il principio che coloro che «nel secolo si sono convertiti a penitenza» non debbono essere costretti al giuramento di portare le armi al seguito delle potestà secolari. Il 1° dicembre 1225, lo stesso pontefice confermava per i frati della Penitenza l'esenzione dall'interdetto.

In data imprecisata, nel 1226-27, lo stesso Onorio III ordinava ai vescovi di proteggere i Penitenti contro i magistrati che li obbligavano a prestare giuramento militare, ad esercitare funzioni pubbliche e a sopportare carichi più pesanti che gli altri cittadini. La bolla è ricostruita in base alle lettere di Gregorio IX *Detestanda* e *Nimis patenter*". Nella sua bolla *Detestanda* del 30 marzo 1285, Gregorio IX ricordava infatti che già il suo predecessore Onorio III era dovuto intervenire in favore della religione dei Penitenti contro i figli di questo secolo, cioè contro i rettori delle città e dei luoghi, che pretendevano estorcere da essi il giuramento di fedeltà e tentavano di imporre uffici pubblici, esazioni ed altri

⁹⁰ L. TEMPERINI, Bullarium del Terzo Ordine Francescano (TOF), in ATOR (Analecta Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci) di prossima pubblicazione e gentilmente concesso dall'autore.

gravami e non permettevano loro di erogare i frutti dei loro beni a vantaggio dei poveri.

Gregorio IX deplorava che la *Detestanda invidia* cercasse di allontanare dal servizio di Cristo quelli che, abbandonate le vanità di questo mondo, pur essendo con il corpo sulla terra, vivevano con la mente nel cielo e, abnegando per amore di Dio i desideri del secolo, già godevano delle imperiture eterne delizie e dei gaudii sempiterni. Infatti i figli delle tenebre vi affliggono - scriveva il papa -- con ingiurie più gravi di quando non eravate difesi da tale privilegio, continuano a imporvi i giuramenti e gli oneri più gravi e non vi permettono di erogare ai poveri i frutti dei vostri beni.

“Voi chiedete -- continuava Gregorio IX -- di non essere costretti a fare altri giuramenti se non di pace, di fede e di testimonianza, di non essere aggravati di oneri più degli altri cittadini, di poter spendere i frutti dei vostri beni per cause pie. Noi, considerando che voi siete entrati nella via della perfezione, vi concediamo le facoltà sopraddette, in virtù della presente lettera.”

Le concessioni di papa Gregorio IX non erano una novità per i Penitenti, come non lo erano neppure le concessioni di Onorio III, ma solamente una conferma dei privilegi spettanti loro da sempre, già codificati dal *Decretum Gratiani* e, più recentemente, dal *Memoriale propositi*. I Penitenti erano ritenuti persone religiose e godevano pertanto dei privilegi di queste. La legislazione civile ed ecclesiastica concedeva loro l'esenzione dal giuramento di fedeltà ai principi, dal portare le armi, dal ricoprire cariche pubbliche.

Dopo due soli mesi, il 26 maggio 1228, lo stesso Gregorio IX promulgò una seconda lettera, la *Nimis patenter*, che era come un'esecutoria della precedente, nella quale ripeteva le disposizioni di Onorio III e aggiungeva una frase che denota l'esistenza fin da allora di una doppia classe di Penitenti: ve n'erano di quelli, ed erano la quasi totalità, che rimanevano nelle proprie case, ma ve ne erano anche di quelli che si ritiravano altrove, negli eremi: “i podestà e i rettori delle città richiamando alle loro case anche

quelli che per fare penitenza si sono ritirati in segreti recessi, impongono loro molti oneri ed esazioni, disonorando coloro che dovrebbero essere da tutti onorati come amici di Dio". La lettera era diretta a tutti i vescovi d'Italia, il che lascia intendere che i Penitenti, e fra di loro gli eremiti, erano largamente diffusi in tutta la penisola.

Le bolle di Gregorio IX erano state ottenute dai Penitenti medesimi, mediante una loro supplica collettiva *Unde vos humiliter supplicastis*. Non era il singolo ad agire, ma una *universitas*»: *Universitati vestrae concedimus*.

I Penitenti erano stati in precedenza isolati e operavano il bene che potevano, contando sulle loro forze. Come può essersi formata ora questa coscienza unitaria così forte da coagularli tutti in una sola *universitas*, articolata in tante fraternità quante erano le città maggiormente abitate?

Dall'XI al XIII secolo, le città italiane avevano avuto un fortissimo incremento demografico, economico, sociale e politico, venendo a creare dei problemi, che si fecero ben presto sentire, come scontri armati tra città e città e tra fazione e fazione della medesima terra, incursioni ereticali sempre più insidiose e frequenti, distinzione sempre più accentuata tra "maggiori" e "minori", i quali ultimi si trovavano spesso in condizioni miserevoli, avviliti com'erano dalla fame e dalla mancanza di un'adeguata abitazione, prostrati dalle malattie, trascinati a guerreggiare per i vari tiranni. A mali così gravi non si poteva ovviare dai singoli. E fu per questo che, con la benedizione dei vescovi, i più qualificati tra i Penitenti, come notai, giudici, mercanti, medici, promossero l'unione di tutti, senza distinzione di ceto sociale, in altrettante fraternità, i *Poenitentium collegia*, collegati tra loro da un visitatore, governati da un ministro e da un regolamento, che si disse *propositum* o *memoriale propositi*.⁹¹

⁹¹ G. ANDREOZZI, *San Corrado Confalonieri, Eremita Terziario francescano*, Editrice Alveria, Noto 1993, p. 2

GLI "OBIETTORI DI COSCIENZA" DEL 1221

Di questo fenomeno di massa di obiezione di coscienza, comune ai Penitenti e ai Terziari Francescani, non vi è pressoché traccia nelle pubblicazioni pacifiste o di storia locale⁹², ma solo in quelle religiose e giuridiche.

Fa eccezione, insieme a pochi altri, Aldo Capitini, filosofo, professore ordinario di pedagogia, antifascista, fondatore del Movimento Nonviolento e inventore della Marcia della Pace Perugia-Assisi. Nel suo libro *Le tecniche della nonviolenza*⁹³, citando il testo *Per l'abolizione della guerra* di Giovanni Pioli⁹⁴ riportava la storia nei seguenti termini:

Nel 1221, vivente ancora San Francesco, nella Piazza dell'Arengo di Rimini i terziari francescani (che erano, dunque, laici) risposero

⁹² Il Tolosano, cronista contemporaneo ai fatti, il 5 novembre del 1219 fu colpito da una paralisi, che gli tolse l'uso della favella e dopo poco lo ridusse a letto (MAGISTRI TOLOSANI, *Chronicon Faventinum*: AA. 20 av.C.-1236, (a cura di) G. Rossini, Zanichelli, Bologna 1936-1939, p. XLVII,

⁹³ A. CAPITINI, *Le tecniche della nonviolenza*, Libreria Feltrinelli, Roma 1967, pag. 79

⁹⁴ G. PIOLI, *Per l'abolizione della guerra*, Editrice libraria Sirio, Trieste 1954, p. 143; G. PIOLI, *I cattolici e la coscrizione militare*, Milano 1950, p. 8; G.PIOLI, "Gli obiettori di coscienza" dinanzi alla legge. In *difesa del diritto di non uccidere*, Milano 1949; G. DE AYALA, "Aspetti giuridici e teologici della obiezione di coscienza al servizio militare", in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*, 1964, p 149; R. BERTOLINO, *L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei*, G. Giappichelli Editore, Torino 1967, in UNIVERSITÀ DI TORINO, *Memorie dell'Istituto Giuridico*, serie II, Memoria CXXVI, p. 157

all'invito del podestà di prestare giuramento di fedeltà, che implicava l'impegno di impugnare le armi al comando degli organi dello Stato, in questo senso: "Noi non possiamo combattere né portare le armi, sia di offesa che di difesa, perché noi vogliamo la pace con gli uomini e con Dio, conquistandola con opere di bontà, trasformando il male che è nel mondo in bene".



*Palazzo dell'Arengo, Rimini*⁹⁵

Pioli citava a sua volta un articolo dal titolo *Gli obiettori di coscienza del 1221* pubblicato in prima pagina nell'inserto dell'Osservatore Romano della Domenica dell'11 settembre 1949 a firma di Andrea Lazzarini:

⁹⁵ [<https://www.tourer.it/scheda?palazzo-dellarengo-rimini>]

LA PIU' FAMOSA 'OBIEZIONE DI COSCIENZA' CHE LA STORIA REGISTRI

L'11 settembre 1949 nella prima pagina de L'Osservatore Romano della Domenica, uscì il seguente articolo:

A Rimini, in piazza dell'Arengo, si svolse nel 1221 la più famosa "obiezione di coscienza" che la storia registri. Ma la storia, chi la sa più?

Rimini allora era uno Stato libero e, quasi, indipendente (non diversamente da certi Stati "minori" d'oggi); ed aveva, quindi, le sue proprie leggi e le sue autorità costituite. Fra queste (non essendo ancora avvenuto in Italia il colpo di stato del 1250 con la conquista del potere da parte dei sindacati⁹⁶ e della milizia popolare⁹⁷) aveva il primato il Podestà, ossia un magistrato elettivo che rappresentava la garanzia dell'obbedienza alla legge (alla costituzione, oggi diremmo, ed anche al codice).

Così il primo compito del Podestà era quello di invitare i cittadini più rappresentativi (nel senso giuridico della parola) al giuramento di fedeltà alla legge dello Stato.

Avvenne, pertanto, che nel 1221 il Podestà di Rimini rivolgesse questo invito anche ai terziari francescani (San Francesco era ancora vivente, seppure malato, quasi cieco ed pieno di dolori). I terziari obiettarono che non potevano giurare di impugnare le

⁹⁶ Da intendersi come Corporazioni medioevali delle arti e mestieri

⁹⁷ Qui si fa riferimento alla svolta nella storia dei liberi Comuni che vede l'ascesa al potere della borghesia: piccoli mercanti, notai, artigiani che, nella seconda metà del Duecento, si riuniscono nelle 'società di popolo' e nelle corporazioni e istituiscono il "Capitano del popolo" con il compito di difenderli dallo strapotere dei nobili. Il "Capitano del popolo" era assistito da un ristretto consiglio di 'anziani', che provvedeva a eleggerlo e poi collaborava con lui. Il podestà, così, finisce con l'essere esautorato, senza però scomparire.

armi al comando degli organi dello Stato per la ragione che essi avevano ricevuto – e volentierissimamente abbracciato – una regola di vita da San Francesco, per cui era loro inibito non solo combattere, ma persino portare armi.

Il Podestà ricorse ad ogni mezzo coercitivo, per costringere i fratelli al giuramento; allora, per trarsi dal grave imbarazzo in cui trovavasi, quella povera gente si rivolse all'amico di tutti i francescani, al Cardinale Ugolino. E questi ottenne dal Papa Onorio III il Breve *Significatum est* con il quale si autorizzava il Vescovo di Rimini a difendere anche gli obiettori di coscienza della vicina città di Faenza, dove pure era scoppiato un dissidio con le autorità civili.

Il fenomeno, infatti, si andava estendendo a molti altri Stati d'Italia, e la reazione delle autorità diveniva più forte. Si facevano persino leggi "straordinarie" che proibivano le donazioni di beni ai poveri. Perché - e qui è il punto centrale del discorso – i terziari francescani non solo si inibivano volontariamente l'uso delle armi (di offesa e di difesa), ma si inibivano soprattutto l'uso delle ricchezze (non l'uso parco e oculato del denaro necessario alla vita, ma della "ricchezza"). E si inibivano persino l'uso – oggi diremmo - del codice, perché non adivano al tribunale se non come convenuti in giudizio, non mai come attori di procedimenti giudiziari. E, infine, anzi prima di tutto, i terziari francescani volevano la "pace" con gli uomini e con Dio, conquistandola con il "bene", ossia con le opere di bontà, con la trasformazione del male che è nel mondo in bene, nel bene che è Cristo, nostro fratello e salvatore.

Dal che si vede che l'"obiezione di coscienza" del 1221 era assai più completa ed organica, che non sia quella di un semplice rifiuto d'impugnare le armi. Era la volontà precisa e decisa di vivere in un modo che il "mondo" giudicò allora, e giudica ancora oggi, una vera "pazzia".

GLI "OBIETTORI DI COSCIENZA", del 1221

A Rimini, in piazza dell'Arengo, si svolse nel 1221 la più famosa « obiezione di coscienza » che la storia registri. Ma la storia, chi la sa più?

Rimini, allora, era uno Stato libero e, quasi, indipendente (non diversamente da certi Stati « minori » d'oggi); ed aveva, quindi, le sue proprie leggi e le sue autorità costituite. Fra queste (non essendo ancora avvenuto in Italia il colpo di stato del 1250 con la conquista del potere da parte dei sindacati e della milizia popolare) aveva il primato il Podestà: ossia un magistrato elettivo che rappresentava la garanzia dell'obbedienza alla legge (alla costituzione, oggi diremmo, ed anche al codice).

Così il primo compito del Podestà era quello di invitare i cittadini più rappresentativi (nel senso giuridico della parola) al giuramento di fedeltà alla legge dello Stato.

Avvenne, pertanto, che nel 1221 il Podestà di Rimini rivolgesse questo invito anche ai terziari francescani (San Francesco era ancor vivente, seppure malato quasi cieco ed affranto dai dolori). I terziari viceversa obiettarono che non potevano giurare di impugnare le armi al comando degli organi dello Stato per la ragione che essi avevano ricevuto — e volentierissimamente abbracciato — una regola di vita da San Francesco, per cui era loro inibito non solo combattere, ma persino portare le armi.

« Il Podestà ricorse ad ogni mezzo coercitivo, per costringere i fratelli al giuramento; allora, per trarsi dal grave imbarazzo in cui trovavasi, quella povera gente si rivolse all'amico di tutti i francescani, al Cardinale Ugolino. E questi ottenne dal Papa Onorio III il Breve « Significatum est » con il quale si autorizzava il Vescovo di Rimini a difendere anche gli obiettori di coscienza della vicina città di Faenza, dove pure era scoppiato un dissidio con le autorità civili.

Il fenomeno, infatti, si andava estendendo a molti altri Stati d'Italia, e la reazione delle autorità diveniva più forte. Si facevano persino leggi « straordinarie » che proibivano le donazioni di beni ai poveri. Perché — e qui è il punto centrale del discorso — i terziari francescani non solo si inibivano volontariamente l'uso delle armi (di offesa e di difesa) ma si inibivano soprattutto l'uso delle ricchezze (non l'uso parco e oculato del denaro necessario alla vita, ma della « ricchezza »). E si inibivano persino l'uso — oggi diremmo — del codice, perché non adivano al tribunale se non come convenuti in giudizio, non mai come attori di procedimenti giudiziari. E, infine, anzi prima di tutto, i terziari francescani volevano la « pace » con gli uomini e con Dio, conquistandola con il « bene », ossia con le opere di bontà: con la trasformazione del male ch'è nel mondo in bene: nel bene ch'è Cristo, nostro fratello e salvatore.

Dal che si vede che l'« obiezione di coscienza » del 1221 era assai più completa ed organica, che non sia quella di un semplice rifiuto d'impugnare le armi. Era la volontà precisa e decisa di vivere in un modo che il « mondo » giudicò allora, e giudica ancor oggi, una vera « pazzia ».

ANDREA LAZZARINI

Estratto dell'articolo pubblicato nella prima pagina de *L'Osservatore Romano della Domenica* dell'11 settembre 1949 firmato dal dott.

Andrea Lazzarini, redattore dell'Osservatore Romano

Andrea Lazzarini, redattore dell'Osservatore Romano, lo aveva scritto pochi giorni dopo la conclusione del clamoroso processo a Pietro Pinna, terminato il 30 agosto con la sua condanna a 10 mesi di reclusione. Pinna, primo obiettore di coscienza per motivi politici del dopoguerra, in seguito divenne uno dei più stretti collaboratori di Capitini, con cui organizzò la prima Marcia per la Pace Perugia-Assisi nel 1961 e le tre successive. Poi divenne segretario nazionale del *Movimento Nonviolento* e direttore responsabile della rivista *Azione Nonviolenta*.

Forse l'articlista dell'*Osservatore Romano* mirava a sminuire l'importanza e la novità del gesto di Pinna, ma tuttavia gli va riconosciuto il merito di aver ricordato la storia di cui alla Bolla di Papa Onorio III, *Significatum Est* del 16 dicembre 1221. D'altra parte, stupisce come nel suo articolo ambientasse i fatti principali a Rimini⁹⁸, mentre nel testo pontificio, tale città è ricordata solo in quanto sede del Vescovo incaricato della missione.

Del suo questo stesso parere era anche Johannes Jørgensen che nel 1921, in un libro di successo dell'epoca, scriveva:

“Questo avvenne infatti nel 1221, nella città di Rimini. Ivi moltissimi cittadini eransi ascritti alla confraternita locale; e allorchè il Podestà richiese loro il consueto voto d'obbedienza, col quale impegnavansi a prendere le armi quando i capi lo avessero comandato, i fratelli penitenti si ricusarono di giurare, allegando la

⁹⁸ L. TONINI, *Storia di Rimini*, vol. III, Tipi Malavolti ed Ercolani, Rimini 1862, p. 286 cita la Bolla, l'incarico del vescovo Bonaventura, ma lo ambienta a Faenza e nelle città vicine

proibizione imposta dalla Regola, di prestare giuramento e d'impugnare le armi. Il Podestà ricorse ad ogni mezzo coercitivo, per costringere i fratelli al giuramento; allora, per trarsi dal grave imbarazzo in cui trovavasi, quella povera gente si rivolse all'amico di tutti i francescani, al cardinal Ugolino. Soltanto in tal modo possiamo spiegarci come Onorio III, in un breve del 16 dicembre 1221, ingiungesse al vescovo di Rimini di prendere sotto la sua protezione i «fratelli penitenti» di Faenza”.⁹⁹

Altri autori arricchiscono di particolari questa versione, ma senza fornirne le fonti precise:

Nel 1221, duecento terziari francescani si recarono in piazza dell'Arengo a Rimini per opporsi pubblicamente all'invito del Podestà a prestare il giuramento di fedeltà, che implicava di impugnare le armi al comando degli organi dello Stato. Essi dichiararono di "non potere né combattere né portare le armi, sia di offesa che di difesa; perché volevano la pace con gli uomini e con Dio, conquistandola con opere di bontà, trasformando il male che è nel mondo in bene". Imprigionati, furono poi difesi dal Papa che con una Bolla Pontificia li fece liberare. Questo episodio è uno dei tanti che dimostrano come i primi francescani secolari fecero dell'obiezione di coscienza alle armi, e di conseguenza a tutte le guerre, una scelta di base così importante da essere riportata nelle prime due regole (*Memoriale Propositi* e Niccolò IV). Rifiutando l'uso delle armi, seguivano le scelte di Francesco e nello stesso tempo si collocavano nella tradizione dei primi cristiani: volevano ricreare, nella società del loro tempo, il presupposto per un modo alternativo di risolvere i conflitti: quello basato sulla nonviolenza¹⁰⁰.

⁹⁹ J. JØRGENSEN, B. NERI, *San Francesco d'Assisi*, Lib. Ed. Religiosa, 1921, p. 337

¹⁰⁰ G. TARDIO, *Il laicato francescano nella vita religiosa e civile di San Marco in Lamis*, Edizioni SMiL, Foggia 2011, pp.6-7 in [https://www.lavalledeglieremi.it/wp-content/uploads/2013/edizioni_smil/101.pdf].

Sorge il dubbio che l'ambientazione a Rimini, ipotizzata per primo nel 1921 da Johannes Jørgensen, sia stata poi ulteriormente arricchita dai successivi autori con congetture e altri particolari sulla base delle proprie conoscenze storiche relative al 1200 e alla ritualità del *juramentum sequendi*, che poteva avvenire nella Sala dell'Arengo o nella piazza antistante con un numero di giurati a cifra tonda (100-200) in rappresentanza di tutta la cittadinanza atta alle armi.

In ogni caso, al di là dei campanilismi, l'importanza dell'articolo risiede nell'attestazione dell'esistenza, all'epoca, di un fenomeno numericamente importante e diffuso nel territorio, tale da scomodare più volte più papi. Inoltre, tale intervento alimentò il dibattito sul diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare che proseguì nei successivi decenni con il contributo anche di altri religiosi come don Lorenzo Milani e padre Ernesto Balducci e di laici come Capitini. Così, cinquant'anni fa, il 5 dicembre 1972, il Parlamento Italiano approvò la legge 772 che riconosceva e tutelava tale diritto. Avvenimenti locali, ma di importanza generale che meriterebbero uno studio approfondito da parte degli storici.



D. Barbiana, *Il Beato in mezzo alla piazza esorta i suoi concittadini, travagliati dalle discordie civili*, Cappella del B. Nevolone (Particolare), Faenza Basilica Cattedrale

Le notizie più antiche e sicure intorno al Beato Novellone ci sono fornite dal notaio a lui contemporaneo Pietro Cantinelli, il quale nella sua *Cronaca* riporta che tutti i Faentini lo ritenevano santo anche prima della morte, avvenuta il 27 luglio 1280 presso la "Cella di fra Lorenzo", un eremitaggio camaldolese fondato nel 1253 in un orto del sobborgo della Ganga, situato dietro all'odierno Museo Internazionale delle Ceramiche. Ricorda il cronista che Nevolone, in seguito ad un'infermità a tutti nota, morì poco dopo le tre del pomeriggio, di sabato, e che il suo corpo fu trasferito in Cattedrale in quello stesso giorno, con la partecipazione di tutto il clero e il popolo della città. Non viene fatta alcuna menzione del vescovo: dalle carte del tempo risulta che nel luglio del 1280 la cattedra episcopale faentina era vacante. *Novellonus*, accrescitivo di *Novellus*, era nome frequentissimo nella nostra città nel secolo XIII. La sua trasformazione in *Nevolonus* passa attraverso la voce dialettale Nuvlòn, che gli

scrittori tradussero in latino, interpretandola come accrescitivo di “nuvolo”.

E' possibile che a Faenza il Santo abbia esercitato il mestiere del ciabattino: i calzolai della città fin dal 1331 si astenevano dal lavoro nel giorno della sua festa; inoltre nel 1351 la loro Arte prese una sua deliberazione “vicino all’altare del beato Nevolone nella cattedrale di san Pietro” e nelle matricole dei secoli XIV e XV si trovano quattro calzolai che portano il suo nome. Da ultimo, il canonico Andrea Strocchi, in un opuscolo datato 1845, ricorda che “poiché era suo mestiere l’acconciare scarpe, lavorava per coloro che non potevano pagare, ricevendo da Dio manifesti segni di grazia”.

Fu poi certamente, come dice la già ricordata *Cronaca* del Cantinelli, “*de ordine fratrum Penitentie terci ordinis sancti Francisci*”. Il movimento della Penitenza, che coinvolse centinaia di laici di entrambi i sessi a partire dai primi anni del secolo XIII, rappresenta un fenomeno spirituale e sociale che trovò nell’ambiente francescano incoraggiamento e sostegno. I penitenti erano laici devoti, particolarmente attaccati ai vescovi e al papa, che si caratterizzavano per una scelta di pace e di lavoro. A Faenza sono documentati pochi anni dopo la morte del Beato Nevolone: quattro di loro parteciparono quali rappresentanti della città al Capitolo Generale dei fratelli dell’ordine della Penitenza che si tenne a Bologna nel 1289, a testimonianza di una presenza continuativa e stabile nel tempo. San Nevolone è quindi inserito in un contesto spirituale, quello dei terziari francescani, che sottolinea l’importanza e il ruolo della vita religiosa dei laici, ed appartiene alla categoria, che ebbe grande fortuna alla fine del Duecento, dei santi della carità e del lavoro di cui troviamo rappresentanti in ogni città della Penisola, dalla Cremona di Sant’Omobono alla Siena del dantesco Pier Pettinaio.¹⁰¹

¹⁰¹ L. DONATI RENZI in

[http://www.historiafaentina.it/Personaggi/san_nevolone.html]

DOCUMENTI

*Ut Fratres de Pœnitentia super juraments
de armis sumendis, & sequendis locorum
Prætoribus exhibendo defenderes. (RE-
GEST. VATIC. PONTIF. epist. 91. anno 6.)*

H O N O R I U S &c.

B

*Venerabili Fratri Episcopo Arimi-
nensi Salutem, & Apostolicam
Benedictionem.*

VIII

Anno 1231. die
16. Decembr.

c

SIGNIFICATUM est Nobis, quod Fa-
ventiæ, & in quibusdam aliis Ci-
vitatibus ⁱ, & locis vicinis quidam sunt,
quibus illum Dominus inspiravit affe-
ctum, ut Mundi jam gloriam non quæ-
rentes, sed ex humilitate abjicientes in

Relatio ad Pon-
tificem.

f

C Sæculo semetipfos ad pœnitentiam se
converterint; & ad hoc totum deputa-
verint tempus suum signum humilitatis,
& pœnitentiæ in habitu exhibentes ^g.
Quia verò tales super juramento de Ar-
mis sumendis, & sequendis locorum Po-
testatibus exhibendo multotiens mole-
stantur ^h, ex eo quod nunquam defuit,
qui bonis artibus invideret; Fraternali-
tati tuæ per Apostolica scripta mandamus,
quatenus cum a talibus fueris requisitus,
D molestatores suos super hujusmodi jura-
mento præmissa monitione, sublato ap-
pellationis impedimento auctoritate no-
stra compefcas ⁱ.

De Fratribus pœ-
nitentiam additis.

g

Et a Prætoribus
ad arma sumenda
coactis.

h

aMandat Pontifex
id quod supra.

Datum Laterani xvii. Kalendas Ja-
nuarii. Pontificatus Nostri Anno Sexto.

(e) EPISCOPO ARIMINENSI : *Bonaventura* , de quo in Italia facta Ughellus agit tom. 2.

(f) CIVITATIBUS : Uti *Florentia* ex Waddingo ad hunc annum n. 12. & 13.

(g) PŒNITENTIÆ IN HABITU EXHIBENTES : Nimirum *Frates tertii Ordinis* dicti de *Penitentia* hoc anno mense Junio a S. P. Francisco instituti primum apud *Canavia* oppidum prope *Assisium* ; exinde apud alia loca, & Civitates ; ut perhibet laudatus Waddingus.

(h) MOLESTANTUR : hujus constitutionis *Honorii* meminerunt *Gregorius IX.* in suis diplomatibus *Nimis patenter &c.* anno 1227. die 25. Junii , & *Detestanda humani generis &c.* anno 1228. die 30. Martii , *Innocentius* , & *Alexander IV.* anno 1248. die 6. Junii , atque 1260. idibus Julii . Hos autem fuisse *Frates tertii Ordinis S. Francisci* clare edidit præfatus *Gregorius IX.* in epistola *Cum dilecti filii &c.* anno 1230. die 4. Junii scripta .

(i) COMPESCAS : Sunt, qui putant hoc *Honorii* diploma amissum esse ; sed nunc tandem inventum est , & publici juris factum . Addunt Pontificem hunc , & ejus successorem *Gregorium* in eo loqui de *Fratribus Militia Jesu Christi* in Gallia, Italiaque institutis ; at nobis nihil a veritate disjunctius ; illi enim arma tractare , & hæreticos profligare ex sua professione tenebantur ; isti vero ab armis vacare , & animi quieti, orationisque studio indulgere postularunt , & obtinuerunt : illi in Gallia hoc anno nondum instituti fuerant , sed a Pontifice facultatem id agendi petierunt ; Pontifex vero Romano Card. Legato scripsit , ut illis copiam faceret ; at isti jam in pluribus Civitatibus , ac locis florebant : in Italia demum, seu *Parma* *Frates Militia Christi* anno tantum 1233. opera unius ex O. P. , sed cito disperierunt , ut & illi in Gallia . De quibus alias .

¹⁰² *Bolla Significatum Est* in J. H. SBARALE, *Bullarium Franciscanum: ab Honorio III ad Innocentium IV*, Tomus primus, Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Roma 1759

Ut fratres de Penitentia super juramento de armis sumendis et sequendis locorum Pretoribus exhibendo defenderet. (Regest. Vatic. Pontif. epist. 91. anno 6.)

Honorius Episcopus Servus Servorum Dei.

VIII
Anno 1221, die.
16 Decembr.

Venerabili Fratri Episcopo Ariminensi¹⁰³ Salutem, et Apostolicam Benedictionem.

e

Significatum est Nobis quod Faventie, et in quibusdam aliis Civitatibus¹⁰⁴, et locis vicinis quidam sunt, quibus illum Dominus inspiravit affectum, ut Mundi iam gloriam non querentes, sed ex humilitate abjicientes, in Seculo semetipsos ad penitentiam se converterint; et ad hoc totum deputaverint tempus suum signum humilitatis, et penitentiae in habitu exhibentes¹⁰⁵.

*Relatio at
Pontificem.*

f

*De Fratribus
penitentia
addictis.*

g

Quia, verò tales super juramento de Armis-sumendis, et sequendis locorum Potestatibus exhibendo multotiens molestantur¹⁰⁶, ex eo quod nunquam defuit, qui bonis actibus invideret; Fraternalitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus cum a talibus fueris requisitus, molestatores suos super hujusmodi juramento premissa monitione, sublato appellationis impedimento auctoritate nostra compescas¹⁰⁷.

*Ut a Pretoribus
ad arma sumenda
coactis*

h

*a Mandat
Pontifex
id quod supra*

i

Datum Laterani XVII. Kalendas Januarii. Pontificatus Nostri Anno Sexto.

¹⁰³ EPISCOPO ARIMINENSI: Bonaventura, de quo in Italia sacra Ughellus agit tom. 2.

Traduzione:

Per difendere i fratelli della Penitenza in merito al giuramento, da esibire ai capi dei luoghi, di prendere le armi e seguirli.

Onorio vescovo, servo dei servi di Dio, al venerabile fratello il vescovo di Rimini salute e apostolica benedizione.

Ci è stato riferito che a Faenza e in alcune altre città e luoghi vicini vi sono alcuni ai quali il Signore ha ispirato

¹⁰⁴ CIVITATIBUS: Uti Florentia ex Waddingo ad hunc annum n. 12 et 13.

¹⁰⁵ PENITENTIE IN HABITU EXHIBENTES: Nimirum Fratres tertius Ordinis dicti de Penitentia hoc anno mense Junio a S.P. Francisco instituti primum apud Canaria oppidum prope Assisium; exinde apud alia loca, et Civitates; ut perhibet laudatus Waddingus.

¹⁰⁶ MOLESTATUR: hujus constitutionis Honorii meminerunt Gregorius IX, in suis diplomatibus Nimis patenter etc. anno 1227. die 25. Junii, et Detestanda humani generis etc. anno 1228. die 30. Martii, Innocentius, et Alexander IV. anno 1248. die 6. Junii, atque 1260. idibus Julii. Hos autem fuisse Fratres tertii Ordinis S. Francisci clare edisserit prefatus Gregorius IX, in epistola Cum dilecti filii etc. anno 1230. die 4. Junii scripta.

¹⁰⁷ COMPESCAS: Sunt, qui putant hoc Honorii diploma amissum esse; sed nunc tandem inventum est, et publici juris factum. Addunt Pontificem hunc, et ejus successorem Gregorium in eo loqui de Fratribus Militia Jesu Christi in Gallia, Italiaque institutis; at nobis nihil a veritate disjunctius; illi enim arma tractare, et hereticos profligare ex sua professione tenebantur; isti vero ab armis vacare, et animi quieti, orationisque studio indulgere postularunt, et obtinuerunt: illi in Gallia hoc anno nondum instituti fuerant, sed a Pontifice facultatem id agendi petierunt; Pontifex vero Romano Card. Legato scripsit, ut illis copiam faceret; at isti jam in pluribus Civitatibus, ac locis florebant: in Italia demum, seu Parma Fratres Militia Christi anno tantum anno 1233. opera unius ex O.P., sed cito disperierunt, ut et illi in Gallia. De quibus alias.

una disposizione dell'animo tale che essi, senza curare la gloria del mondo e anzi rifiutandola per umiltà, pur vivendo nel mondo, si sono convertiti alla penitenza e a questo ideale hanno dedicato tutto il loro tempo, mostrando anche nell'abito i segni dell'umiltà e della penitenza.

Poiché costoro vengono spesso molestati perché prestino il giuramento di impugnare le armi e di ottemperare ai voleri delle autorità locali – non manca mai, infatti, chi avversa le buone opere –, per mezzo di questa lettera apostolica affidiamo a te, fratello nostro, il compito di tenere a freno, con la nostra autorità e ogni volta che tu venissi richiesto [dai Penitenti], quelli che procurano molestia a causa di detto giuramento, dopo premessa la debita ammonizione e tolta ad essi ogni possibilità di appello.

Dato dal Laterano, il diciassettesimo giorno delle calende di gennaio dell'anno sesto del nostro pontificato. (16 dicembre 1221)

Traduzione note

e AL VESCOVO DI RIMINI: Bonaventura, del quale Ughelli tratta nel tom. 2 di *Italia sacra*.

f IN ALTRE CITTÀ: come a Firenze, da parte di Wadding, n. 12 e 13 in questo anno.

g MOSTRANDO ANCHE CON L'ABITO I SEGNI DELLA PENITENZA: Certamente i "Fratelli del terz'Ordine", detti "della Penitenza" furono istituiti per la prima volta in questo anno, nel mese di Giugno, nella località di Canaria, vicino ad Assisi; di lì (si allargarono) in altri luoghi e Città; come racconta il lodato Wadding.

h SONO MOLESTATI: di questa lettera di Onorio si ricordarono Gregorio IX nelle sue lettere “Nimis patenter ecc.” del 25 giugno 1227 e “Detestanda humani generis ecc.” del 30 marzo 1228, Innocenzo, e Alessandro IV, il 6 giugno 1248 e le idi di luglio 1260. Che questi fossero “Fratr del terz’Ordine di S. Francesco” chiaramente lo dichiara Gregorio IX, nella epistola “Cum dilecti filii ecc.”, scritta il 4 giugno 1230.

i COSTRINGA: vi sono alcuni che ritengono che questa lettera di Onorio fosse andata perduta; ma ora finalmente è stata ritrovata, e resa di pubblico dominio. Aggiungono che questo Pontefice, e il suo successore Gregorio in essa (lettera) parlino della “Fratribus Militia Jesu Christi”, istituita in Gallia e in Italia; ma a noi pare che niente sia più falso; quelli infatti erano tenuti dalla loro promessa a maneggiare le armi, e a combattere gli eretici; codesti invece chiesero, ed ottennero, di essere liberati dalle armi e di potersi dedicare alla cura di un animo quieto e alla preghiera: quelli in Francia in questo anno non erano ancora stati istituiti, ma chiesero facoltà al Pontefice di fare ciò; il Pontefice Romano dunque scrisse al Card. Legato Romano, affinché ne facesse una copia per loro; ma questi si diffondevano già in diverse Città e luoghi: in Italia e precisamente a Parma i “Fratres Militia Christi” nacquero nell’anno 1233, ad opera di uno dell’Ordine dei Domenicani, ma scomparvero in fretta, come anche quelli in Gallia. E di questi altre cose (si diranno).

JURAMENTUM SEQUENDI

Quello che segue è il testo di un giuramento, *juramentum sequendi*, del 1175 dei Bassanesi al Podestà di Vicenza: è probabilmente simile a quelli richiesti anche ai Penitenti faentini del 1221¹⁰⁸

¹⁰⁸ S. CASTELLINI, *Storia della città di Vicenza: Ove si vedono i fatti e le guerre de’ Vicentini così esterne come civili dall’origine di essa città sino all’anno 1630*, Vol. IX, Francesco Vendramini Mosca, Vicenza 1785, p. 143-44

„ Questo è il Giuramento che fecero gl' infrascritti
„ *Bassanesi* per se, e per il Comune di *Bassano* e di
„ *Margnano*. Giurarono ciaschedun Uomo di *Bassano*
„ dai 14. anni sino ai 70, eccettuati gli Ecclesiastici
„ e i Conuerfi, e gl' infermi ec. Così ognuno giurò.
„ Io giuro sopra i Santi Evangelj di Dio, che man-
„ terrò e difenderò il Castello, e i Sobborghi, o sia
„ i Borghi, e la Villa di *Bassano*, con tutto il suo
„ tenere, alla Comunità di *Vicenza*, e ad onore e
„ vantaggio di tutta la Comunità di *Vicenza*, contro
„ di ogni Terra, e contro di ogni Uomo; e darò
„ senza alcuna frode il Castello e i Borghi di *Bassa-*
„ *no* al Comune di *Vicenza* sempre e ogni qualvolta
„ mi saranno domandati dal Podestà o dai Consoli
„ di *Vicenza*, sì presenti che futuri, per tutti gli af-
„ fari e le guerre; e renderò sicuri gli Uomini di *Vi-*
„ *cenza* e i loro Beni nel Castello, e ne' Borghi, e
„ nelle Ville di *Bassano*, nella Campagna, e in ogni
„ pertinenza di *Bassano*, e gli ajuterò e difenderò con-
„ tra ogni terra, e contra ogni uomo che offender gli
„ volesse. Giuro di seguire il Podestà o i Consoli,
„ che saranno pro tempore, sempre che farò da essi
„ ricercato, o dai loro Messi, o per via di lettere.
„ Io farò il fossato, le mura, e i pubblici affari se-
„ condo il volere del Podestà, o dei Consoli che fa-
„ ranno in quel tempo. Io comparirò dinanzi al Po-
„ destà o dinanzi ai Consoli sempre che farò da essi
„ chiamato, o dai loro Messi, o per via di lettere,
„ nè farò contumace; e dinanzi ad essi farò e rice-
„ verò ragione secondo il prescritto loro e de' loro
„ Giudici. Farò Genti, Cavalcate, e Guardia secon-
„ do il lor volere. Terrò i Bandi della Città di *Vi-*

31 senza, e osserverò tutti gli ordini, che sotto stretto
32 giuramento mi verranno fatti dal Podestà, o dai Con-
33 soli di *Vicenza*, o dai loro Messì, o per via di let-
34 tere. Farò sempre la rinovazione di questo medesi-
35 mo giuramento in capo a ogni dieci anni, e repli-
36 catamente ancora, se il Podestà o i Consoli che al-
37 lor faranno, essi in persona, o per mezzo de' loro
38 Messì, o per via di lettere lo ricercheranno. Offer-
39 verò perpetuamente questo patto, e farò che sia per-
40 petuamente osservato da tutti gli Uomini e abitan-
41 ti di *Bassano*. Non farò alcun patto, nè alcuna con-
42 venzione con alcuna Città, o con alcun Uomo, che
43 sia contraria al presente patto, o a quelle cose che
44 quì si contengono. E se verrà fatto, non lo offer-
45 verò contra il volere del Podestà o de' Consoli di
46 *Vicenza*. E tutte queste cose osserverò sempre senza
47 frode. E se il Comune di *Vicenza* perdesse mai in
48 qualche modo il Castello, o i Borghi, e la Villa
49 di *Bassano*, procurerò con buona fede e senza fro-
50 de di ricuperarli, e quanto più presto potrò ajute-
51 rò il Comune di *Vicenza* a ricuperarli. E questo
52 giuramento farò che tutti i maschi meco abitanti
53 dai 14. anni sino ai 70., e tutti gli abitatori di
54 *Bassano* lo giurino dentro il prossimo giorno di Lu-
55 nedì; e farò sempre obbligato ad osservar senza fro-
56 de tutti i patti sopradetti.

31 Quegli Uomini poi di *Bassano*, i quali nella sud-
32 detta Assemblea fecero il predetto Giuramento per
33 se, e per il Comune di *Bassano* e di *Margnano*, son
34 quelli, ec. ec.

31 In Ciro Notajo di *Federico* Imperator de' Roma-
32 ni sono intervenuto a tutte le suddette cose, e così
33 ho veduto ed udito, e per ordine di *Vazone* per
34 la Dio grazia Podestà de' *Vicentini*, ho scritto que-
35 sto Istrumento, e altro consono.

Num.

TRADUZIONE DEL MEMORIALE PROPOSITI¹⁰⁹

INCOMINCIA LA REGOLA DI VITA DEI FRATELLI E DELLE SORELLE PENITENTI [CHE EBBERO INIZIO DAL BEATO FRANCESCO]

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Memoriale del progetto di vita dei fratelli e delle sorelle della penitenza, viventi nelle proprie case, dato nell'anno del Signore 1221, è questo:

Del vestire

1. Gli uomini che faranno parte di questa fraternità si vestiranno di panno umile non colorato, che non superi il prezzo di sei soldi ravennati al braccio, a meno che qualcuno non venga dispensato temporaneamente per motivo evidente e necessario. E, quanto al suddetto prezzo, si tenga conto della larghezza e della strettezza del panno.
2. Abbiamo mantelli e pellicce senza scollatura, fissi o interi, in ogni caso affabbiate e non aperte come le indossano i secolari, e portino le maniche chiuse.
3. Le sorelle poi vestano mantello e tunica di stoffa dello stesso prezzo e della stessa umiltà, o almeno con il mantello abbiano il guarnello, cioè il piacentino o pazienza bianca o nera, oppure un ampio copricapo di lino senza crespature, il cui prezzo non superi dodici denari pisani al braccio. Tuttavia, riguardo a tali costi e alle loro pellicce, si potrà concedere dispensa secondo le condizioni di ogni donna e le consuetudini del luogo. Non portino bende e fasce di seta o colorate.
4. E tanto i fratelli come le sorelle usino soltanto pelli di agnello. È loro lecito avere borse di cuoio e cinture lavorate con semplicità senza orpelli serici, e non di altro genere. E depongano tutti gli altri vani ornamenti a giudizio del visitatore.

¹⁰⁹ L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Franceseano*, pp. 80-86

5. Non partecipino a conviti disonesti, né a spettacoli, né a balli. Non diano soldi agli istrioni e impediscano che vengano loro dati dalla propria famiglia.

Dell'astinenza

6. Tutti si astengano dalle carni, eccetto la domenica, il martedì e il giovedì, salvo motivi di malattia, debolezza e salasso durante tre giorni, o si trovino in viaggio, oppure per la ricorrenza di una solennità importante, cioè di Natale per tre giorni, del capodanno, dell'Epifania, della Pasqua di risurrezione per tre giorni, degli apostoli Pietro e Paolo, di San Giovanni Battista, dell'Assunzione della gloriosa Vergine Maria, della solennità di Ognissanti e di S. Martino. Negli altri giorni non soggetti a digiuno sia lecito mangiare uova e formaggio. Ma, se si troveranno con religiosi nei loro conventi, sarà lecito mangiare di tutto ciò che da essi verrà posto loro davanti. E siano contenti del pranzo e della cena, eccettuati i deboli, i malati e quelli che sono in viaggio. Per i sani, il mangiare e il bere sia moderato.

7. Prima del pranzo e della cena dicano una volta il Pater noster, e ugualmente dopo i pasti e rendano grazie a Dio. Oppure recitino tre *Pater noster*.

Del digiuno

8. Dalla Pasqua di risurrezione alla festa di Ognissanti digiunino il venerdì. Dalla festa di Tutti i Santi fino a Pasqua digiuneranno il mercoledì e il venerdì, osservando inoltre gli altri digiuni stabiliti dalla chiesa per tutti i fedeli.

9. Digiunino ogni giorno la quaresima di S. Martino, da iniziare il giorno dopo la sua festa fino a Natale, e la quaresima maggiore dalla domenica dopo carnevale fino a Pasqua, eccettuate ragioni di malattia o per altra necessità.

10. Le sorelle incinte potranno astenersi da mortificazioni corporali fino alla loro purificazione, non però dal modo di vestirsi e dalle preghiere.

11. Agli operai durante i lavori sia consentito prendere cibo tre volte al giorno dalla Pasqua di risurrezione alla festa di S. Michele. E quando lavorano per gli altri sarà loro lecito mangiare di tutto quello

che verrà loro messo davanti, eccetto però il venerdì e i digiuni stabiliti per tutti dalla chiesa.

Del modo di pregare

12. Tutti dicano ogni giorno le sette ore canoniche, cioè mattutino, prima, terza, sesta, nona, vesperi, completorio: i chierici secondo l'uso dei chierici; coloro che conoscono il salterio, per prima dicano *Deus in nomine tuo* (Sl 54,3) e *Beati immaculati* (Sl 119,1) fino a *Legem pone*, e gli altri salmi delle Ore con il *Gloria Patri*.

Ma quando non vanno in chiesa, dicano per il mattutino i salmi che dice la chiesa, o altri diciotto salmi qualunque, o almeno i *Pater noster* per le singole Ore come gli illetterati. Gli altri per il mattutino dicano dodici *Pater noster* [e sette *Pater noster* per ogni altra Ora] con il *Gloria Patri* dopo ciascuno. E coloro che sanno il Credo e il *Miserere* (Sl 51,1), li recitino a prima e a compieta. Se non avranno pregato nelle ore stabilite, recitino tre *Pater noster*.

13. Gli infermi non dicano le Ore a meno che non lo vogliano.

14. Tutti si rechino al mattutino nella quaresima di S. Martino e nella quaresima maggiore, a meno che sopravvenga qualche impedimento dovuto a persone o a circostanze.

Della confessione e della comunione, del dovere della restituzione, di non portare armi e dei giuramenti

15. Facciano la confessione dei peccati tre volte l'anno. Ricevano la comunione nel Natale del Signore, a Pasqua di risurrezione e nella Pentecoste. Siano riconciliati con il prossimo e restituiscano le cose altrui. Paghino le decime arretrate e garantiscano quelle future.

16. Non prendano contro nessuno armi da offesa, né le portino con sé.

17. Tutti si astengano dai giuramenti solenni, purché non siano costretti da necessità nei casi eccettuati dal sommo pontefice nella sua benevolenza, cioè per la pace, la fede, in caso di calunnia e per testimoniare.

18. E, per quanto possibile, eviteranno giuramenti nei loro discorsi. E chi si sarà lasciato sfuggire incautamente un giuramento, come capita nel multiloquio, nello stesso giorno, alla sera, quando deve esaminare il proprio operato, per simili giuramenti dica tre *Pater noster*. Ognuno incoraggi la propria famiglia al servizio di Dio.

Della messa e della riunione mensile

19. Tutti i fratelli e le sorelle di qualsiasi città e luogo, ogni mese, quando sembrerà opportuno ai ministri, si ritrovino nella chiesa che i ministri avranno indicato e lì ascoltino la messa.

20. E ognuno versi all'economo un denaro comune. L'economo stesso (=denari) raccolga e, con il parere dei ministri, li distribuisca tra i fratelli e le sorelle in povertà e specialmente tra gli infermi e quelli che non potrebbero avere le dovute onoranze funebri, infine tra gli altri poveri; e offrano parte di tale denaro alla stessa chiesa.

21. E, se nella circostanza sarà loro possibile, abbiano un religioso istruito nella parola di Dio, il quale li ammonisca e li esorti alla perseveranza nella penitenza e a compiere opere di misericordia. E durante la messa e la predicazione rimangano in silenzio, intenti al rito, alla preghiera e alla predica, eccettuati quelli addetti ai servizi.

Della visita ai malati e della sepoltura dei defunti

22. Quando accada che qualche fratello o sorella si ammali, i ministri, o personalmente o tramite altri, se l'infermo li avrà fatti avvisare, visitino l'infermo una volta alla settimana e lo esortino alla penitenza e, come constateranno che sia opportuno, servano le cose necessarie al corpo di cui egli ha bisogno, attingendo ai beni comuni.

23. E se l'infermo sarà passato da questa vita, si comunichi ai fratelli e alle sorelle presenti in quella città o luogo, perché partecipino alle sue esequie; e non partano finché non sia celebrata la messa e il corpo non sia posto a sepoltura. E quindi ognuno, entro gli otto giorni dalla sua morte, dica per l'anima del defunto: il sacerdote una messa; chi conosce il salterio cinquanta salmi; gli altri, cinquanta *Pater noster* con il *Requiem aeternam* alla fine di ciascuno.

24. Oltre a ciò, nel corso dell'anno, per la salvezza dei fratelli e delle sorelle sia vivi che defunti, dica: il sacerdote tre messe; chi conosce il salterio, lo dica tutto; gli altri dicano cento *Pater noster* con il *Requiem aeternam* alla fine di ciascuno. In caso di omissione, raddoppino.

25. Tutti quelli che possono per diritto facciano testamento e dispongano delle loro cose entro tre mesi dalla promessa, affinché nessuno di loro muoia senza testamento.

26. Quanto a ristabilire la pace tra i fratelli e le sorelle o estranei in discordia, si faccia come sembrerà opportuno ai ministri, chiesto anche consiglio al signor vescovo, se ciò sembrerà conveniente.

27. Se i fratelli e le sorelle sono vessati contro il diritto comune o i privilegi particolari dai podestà o dai rettori dei luoghi dove abitano, i ministri del luogo facciano quanto sembrerà opportuno, con il consiglio del signor vescovo.

28. Ognuno accetti ed eserciti con fedeltà il servizio di ministro e altri uffici a lui conferiti, benché ognuno abbia facoltà di essere libero da incarichi per un anno.

29. Quando qualcuno avrà espresso il desiderio di entrare in questa fraternità, i ministri esaminino con diligenza la sua condizione e il suo ufficio, e gli esponano i doveri di questa fraternità e soprattutto l'obbligo della restituzione delle cose altrui.

E se ciò sarà accetto al candidato, egli riceva l'abito [di penitenza] come detto sopra, e soddisfi in moneta contante ciò che deve agli altri conforme al pegno cauzionale dato. Siano riconciliati con il prossimo e paghino le decime.

30. Espletati questi obblighi, dopo un anno e con il parere di alcuni discreti, se sembrerà a loro idoneo, venga ricevuto in questo modo. Cioè, prometta di osservare tutte quelle cose che qui sono scritte o quelle da scrivere oppure da espungere secondo il consiglio dei fratelli, per tutto il tempo della sua vita, a meno che non intenda procrastinare [la promessa] con il consenso dei ministri; e [prometta], se avrà fatto qualcosa di male contro ciò, di soddisfare come richiesto dai ministri secondo la volontà del visitatore. La promessa sia redatta in scritto, nel medesimo luogo, con atto pubblico. Nessuno tuttavia venga ricevuto in altro modo, a meno che non sarà loro (=ai ministri) sembrato diversamente, considerata la condizione della persona e la sua richiesta.

31. Nessuno potrà uscire da questa fraternità ed eludere le norme qui contenute, a meno che non entri in un ordine religioso.

32. Non sia ricevuto alcun eretico o diffamato per eresia. Se però sarà sospetto, dopo essersi disculpato davanti al vescovo, egli venga ammesso qualora risulterà idoneo per tutto il resto.

33. Le donne sposate non siano ammesse se non con il consenso e il benessere dei mariti.

34. I fratelli e le sorelle incorreggibili, già espulsi dalla fraternità, non siano ricevuti nuovamente in essa, a meno che ciò non sia gradito alla parte più equilibrata dei fratelli.

Della correzione e delle dispense e degli ufficiali

35. I ministri di ogni città e luogo denuncino al visitatore le colpe pubbliche dei fratelli e delle sorelle perché vengano punite. E se qualcuno si dimostrerà incorreggibile, sentito il parere di alcuni fratelli del discretorio, sia deferito allo stesso visitatore perché egli proceda all'espulsione dalla fraternità, e ciò sia poi reso noto nell'assemblea generale. Inoltre, se è un fratello, sia denunciato al podestà del luogo o alle autorità.

36. Se qualcuno fosse venuto a sapere di uno scandalo da parte dei fratelli e delle sorelle, faccia presente la cosa ai ministri e sia disposto a informarne il visitatore; però, non sia tenuto in considerazione quanto interferisce tra marito e moglie.

37. Il visitatore, e insieme tutti i fratelli e le sorelle, abbiano facoltà di dispensare riguardo alle cose suddette, quando essi lo riterranno opportuno.

38. Trascorso un anno, i ministri con il consiglio dei fratelli eleggano altri due ministri e un economo fidato che provveda ai bisogni dei fratelli e delle sorelle [e degli altri poveri], ed (eleggano) i nunzi che riferiscano per loro (= dei ministri) mandato ciò che si dice e ciò che si opera nella fraternità.

39. In tutte le cose suddette nessuno sia obbligato alla colpa, ma soltanto alla pena, nel senso però che se uno avrà trascurato di scontare la pena imposta o che dovrà essere prescritta dal visitatore dopo duplice ammonizione, è obbligato sotto colpa come contumace.

BIBLIOGRAFIA

G. ANDREOZZI, *San Corrado Confalonieri, Eremita Terziario francescano*, Editrice Alveria, Noto 1993

M. ASCHERI, *La "pace" di Costanza, fondamento delle autonomie municipali e il suo uso nelle opere dei giuristi*,

R. BERTOLINO, *L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1967, in UNIVERSITÀ DI TORINO, *Memorie dell'Istituto Giuridico*, serie II, Memoria CXXVI

M. BIGI, *Le origini dell'Ordine francescano Secolare in Romagna*, in "Messaggero Cappuccino", Imola maggio-giugno 1979, n. 3, anno XXIII

A. CAPITINI, *Le tecniche della nonviolenza*, Libreria Feltrinelli, Roma 1967

G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni*, Editore Giuseppe Antonelli, Venezia 1844

S. CASTELLINI, *Storia della città di Vicenza: Ove si vedono i fatti e le guerre de' Vicentini così esterne come civili dall'origine di essa città sino all'anno 1630*, Vol. IX, Francesco Vendramini Mosca, Vicenza 1785

M. D'ALATRI, "Penitenti e francescani in Italia nel corso del duecento", in D. SGUBBI (a cura di), *Atti del Convegno "S. Nevolone e Sant'Umiltà a Faenza nel sec. XIII"*, Faenza 26 - 27 maggio 1995, Faenza, Seminario Diocesano Pio XII, Biblioteca cardinale Gaetano Cicognani, Nuova Serie, I, 1996

A. DARI, *Il Palazzo del Podestà di Faenza*, Edit Faenza, Faenza 2006

G. DE AYALA, "Aspetti giuridici e teologici della obiezione di coscienza al servizio militare", in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*, 1964

L. DONATI RENZI in

[http://www.historiafaentina.it/Personaggi/san_nevolone.html]
Fonti Francescane, Editrici Francescane, Roma, Padova 2004

Giuliano da Spira, *Vita Sancti Francisci*

J. JØRGENSEN, B. NERI, *San Francesco d'Assisi*, Lib. Ed. Religiosa, Roma 1921

F. LANZONI, "*I primordi dell'Ordine Francescano in Faenza*", in G. Lucchesi (a cura di), *Storia ecclesiastica e agiografia faentina dal XI al XV secolo*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1969

F. LANZONI, *Cronotassi dei vescovi di Faenza dai primordi a tutto il sec. XIII*, Tip. Novelli e Castellani, Faenza 1913

F. LANZONI, *Memorie storiche del convento e del collegio di S. Chiara di Faenza*, 2^a ed. corredata di nuove notizie, a cura di C. Mazzotti, Licinio Cappelli Editore, Bologna 1939

J. LE GOFF, *San Francesco d'Assisi*, Editori Laterza, Roma Bari 2002, Edizione digitale luglio 2014

L'Osservatore Romano della Domenica, 11 settembre 1949, p. 1

MAGISTRI TOLOSANI, *Chronicon Faventinum* : AA. 20 av.C.-1236, (a cura di) G. Rossini, Zanichelli, Bologna, 1936-1939

G. G. MEERSSEMAN, *Dossier de l'Ordre de la pénitence au XIII^e siècle*, Édition Universitaire, Fribourg-Suisse 1961 (2a ed. 1982)

A. MESSERI, A. CALZI, *Faenza nella Storia e nell'Arte*, Tip. Soc. Faentina di Edoardo Dal Pozzo, Faenza 1909

G. PIOLI, "*Gli obiettori di coscienza*" *dinanzi alla legge. In difesa del diritto di non uccidere*, Milano 1949

G. PIOLI, *I cattolici e la coscrizione militare*, Milano 1950

G. PIOLI, *Per l'abolizione della guerra*, Editrice libraria Sirio, Trieste 1954

E. SALVATORI, *I giuramenti collettivi di pace e alleanza nell'Italia comunale*, in G. Rossetti (a cura di), *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale (secoli XI-XVI)*, Liguori, Napoli 2001

J. H. SBARALE, *Bullarium Franciscanum: ab Honorio III ad Innocentium IV*, Tomus primus, Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Roma 1759

A. STROCCHI, *Serie cronologica storico-critica de' Vescovi faentini*, Tip. Montanari e Marabini, Faenza 1841

G. TARDIO, *Il laicato francescano nella vita religiosa e civile di San Marco in Lamis*, Edizioni SMiL, Foggia 2011

L. TEMPERINI, *Bullarium del Terzo Ordine Francescano*

L. TEMPERINI, *Carisma e legislazione. Alle origini del Terzo ordine di S. Francesco*, Franciscanum, Roma 1996

L. TEMPERINI, *Fonti storiche e narrative del Terzo Ordine Francescano*, in ATOR 193 (2015)

L. TEMPERINI, *Una Regola per il Terzo Ordine Francescano*, in [<https://www.ifc-tor.org/pdf/lfc-Tor-2021-ANALECTA-TorRule.pdf>]

L. TONINI, *Storia di Rimini*, vol. III, Tipi Orfanelli e Grandi, Rimini 1862

G. ZANOTTI, *I Francescani a Ravenna. Dai tempi di Dante a oggi*, Longo Editore, Ravenna 1999

Carta Bianca Editore - Faenza
8 ottobre 2022

Realizzato grazie al contributo di:

Ordine Francescano Secolare Emilia-Romagna, Ordine Francescano Secolare Faenza, Parrocchia di San Francesco, Parrocchia del SS. Crocifisso, Parrocchia della Beata Vergine del Paradiso, Monastero S. Chiara, Francescane Lauretane dell'Istituto Ghidieri, Francescane di Cristo Re, Azione Cattolica Faenza-Modigliana, Caritas diocesana Faenza-Modigliana, Pax Christi Italia, Associazione Romagna-Camaldoli, Mir-Movimento Nonviolento-Lugo, Circolo Legambiente Lamone Faenza, Centro di documentazione don Tonino Bello odv